

**PROTOCOLLO (N. 26)**  
**SUI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO sottolineare l'importanza dei servizi di interesse generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni interpretative seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo 1*

I valori comuni dell'Unione con riguardo al settore dei servizi di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea comprendono in particolare:

- il ruolo essenziale e l'ampio potere discrezionale delle autorità nazionali, regionali e locali di fornire, commissionare e organizzare servizi di interesse economico generale il più vicini possibile alle esigenze degli utenti;
- la diversità tra i vari servizi di interesse economico generale e le differenze delle esigenze e preferenze degli utenti che possono discendere da situazioni geografiche, sociali e culturali diverse;
- un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità economica, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utente.

*Articolo 2*

Le disposizioni dei trattati lasciano impregiudicata la competenza degli Stati membri a fornire, a commissionare e ad organizzare servizi di interesse generale non economico.

---

**PROTOCOLLO (N. 27)**  
**SUL MERCATO INTERNO E SULLA CONCORRENZA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il mercato interno ai sensi dell'articolo 3 del trattato sull'Unione europea comprende un sistema che assicura che la concorrenza non sia falsata,

HANNO CONVENUTO che

a tal fine l'Unione adotta, se necessario, misure in base alle disposizioni dei trattati, ivi compreso l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il presente protocollo è allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

**PROTOCOLLO (N. 28)**  
**SULLA COESIONE ECONOMICA, SOCIALE E TERRITORIALE**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RICORDANDO che l'articolo 3 del trattato sull'Unione europea prevede tra gli altri obiettivi quello di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale e la solidarietà tra gli Stati membri e che tale coesione figura tra i settori di competenza concorrente dell'Unione enunciati all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

RICORDANDO che le disposizioni della parte terza, titolo XVIII, sulla coesione economica, sociale e territoriale, forniscono, nel loro insieme, la base giuridica per il consolidamento e l'ulteriore sviluppo dell'azione dell'Unione nel settore della coesione economica, sociale e territoriale, compresa la possibilità di creare un nuovo fondo,

RICORDANDO che l'articolo 177 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede l'istituzione di un Fondo di coesione,

CONSTATANDO che la BEI sta erogando prestiti considerevoli e sempre maggiori a favore delle regioni più povere,

CONSIDERANDO il desiderio di una maggiore flessibilità nelle modalità di assegnazione delle risorse provenienti dai fondi strutturali,

PRENDENDO ATTO del desiderio di modulare i livelli della partecipazione dell'Unione ai programmi e ai progetti in alcuni paesi,

PRENDENDO ATTO della proposta di prendere maggiormente in considerazione la prosperità relativa degli Stati membri nel sistema delle risorse proprie,

RIBADISCONO che la promozione della coesione economica, sociale e territoriale è di vitale importanza per il pieno sviluppo e il durevole successo dell'Unione,

RIBADISCONO la convinzione che i fondi strutturali debbano continuare a svolgere un ruolo considerevole nel conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore della coesione,

RIBADISCONO la convinzione che la BEI debba continuare a dedicare la maggior parte delle sue risorse alla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte a riesaminare le esigenze di capitale della BEI non appena ciò sia a tal fine necessario,

CONVENGONO che il Fondo di coesione erogherà contributi finanziari dell'Unione a favore di progetti nei settori dell'ambiente e delle reti transeuropee negli Stati membri con un PNL pro capite inferiore al 90 % della media dell'Unione i quali abbiano un programma volto a soddisfare le condizioni di convergenza economica di cui all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DICHIARANO l'intenzione di permettere un maggior margine di flessibilità nella concessione dei finanziamenti dei fondi strutturali per tener conto delle necessità specifiche che non siano contemplate dall'attuale regolamentazione dei fondi strutturali,

DICHIARANO di essere disposte a modulare i livelli della partecipazione dell'Unione nel contesto di programmi e progetti dei fondi strutturali, per evitare eccessivi aumenti delle spese di bilancio negli Stati membri meno prosperi,

RICONOSCONO la necessità di un regolare controllo dei progressi compiuti nella realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale e si dichiarano disposte ad esaminare tutte le misure all'uopo necessarie,

DICHIARANO l'intenzione di tener maggiormente conto della capacità contributiva dei singoli Stati membri nel sistema delle risorse proprie e di esaminare, per gli Stati membri meno prosperi, i mezzi di correzione degli elementi di regressività esistenti nell'attuale sistema di risorse proprie,

CONVENGONO di allegare il presente protocollo al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---

**PROTOCOLLO (N. 29)**  
**SUL SISTEMA DI RADIODIFFUSIONE PUBBLICA NEGLI STATI MEMBRI**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione,

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni interpretative, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Le disposizioni dei trattati non pregiudicano la competenza degli Stati membri a provvedere al finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, nella misura in cui tale finanziamento sia accordato agli organismi di radiodiffusione ai fini dell'adempimento della missione di servizio pubblico conferita, definita e organizzata da ciascuno Stato membro e nella misura in cui tale finanziamento non perturbi le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune, tenendo conto nel contempo dell'adempimento della missione di servizio pubblico.

---

**PROTOCOLLO (N. 30)**  
**SULL'APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI**  
**DELL'UNIONE EUROPEA ALLA POLONIA E AL REGNO UNITO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che all'articolo 6 del trattato sull'Unione europea l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che l'applicazione della Carta deve essere rigorosamente conforme alle disposizioni del predetto articolo 6 e del titolo VII della Carta medesima;

CONSIDERANDO che il predetto articolo 6 esige che la Carta sia applicata e interpretata dagli organi giurisdizionali della Polonia e del Regno Unito rigorosamente in conformità con le spiegazioni di cui a detto articolo;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia diritti che principi;

CONSIDERANDO che la Carta contiene sia disposizioni di carattere civile e politico che disposizioni di carattere economico e sociale;

CONSIDERANDO che la Carta ribadisce i diritti, le libertà e i principi riconosciuti nell'Unione e rende detti diritti più visibili ma non crea nuovi diritti o principi;

RAMMENTANDO gli obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale;

PRENDENDO ATTO dell'auspicio della Polonia e del Regno Unito di chiarire determinati aspetti dell'applicazione della Carta;

DESIDEROSE pertanto di chiarire l'applicazione della Carta in relazione alle leggi e all'azione amministrativa della Polonia e del Regno Unito e la sua azionabilità dinanzi a un organo giurisdizionale in Polonia e nel Regno Unito;

RIAFFERMANDO che i riferimenti nel presente protocollo all'applicazione di disposizioni specifiche della Carta non pregiudicano in alcun modo l'applicazione di altre disposizioni della Carta;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica l'applicazione della Carta agli altri Stati membri;

RIAFFERMANDO che il presente protocollo non pregiudica gli altri obblighi imposti alla Polonia e al Regno Unito dal trattato sull'Unione europea, dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal diritto dell'Unione in generale,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

#### *Articolo 1*

1. La Carta non estende la competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea o di qualunque altro organo giurisdizionale della Polonia o del Regno Unito a ritenere che le leggi, i regolamenti o le disposizioni, le pratiche o l'azione amministrativa della Polonia o del Regno Unito non siano conformi ai diritti, alle libertà e ai principi fondamentali che essa riafferma.

2. In particolare e per evitare dubbi, nulla nel titolo IV della Carta crea diritti azionabili dinanzi a un organo giurisdizionale applicabili alla Polonia o al Regno Unito, salvo nella misura in cui la Polonia o il Regno Unito abbiano previsto tali diritti nel rispettivo diritto interno.

#### *Articolo 2*

Ove una disposizione della Carta faccia riferimento a leggi e pratiche nazionali, detta disposizione si applica alla Polonia o al Regno Unito soltanto nella misura in cui i diritti o i principi ivi contenuti sono riconosciuti nel diritto o nelle pratiche della Polonia o del Regno Unito.

---

**PROTOCOLLO (n. 31)**  
**SULLE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE EUROPEA DI**  
**PRODOTTI DEL PETROLIO RAFFINATI NELLE**  
**ANTILLE OLANDESI**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO apportare precisazioni sul regime degli scambi applicabile alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo 1*

Il presente protocollo è applicabile ai prodotti del petrolio delle voci 27.10, 27.11, 27.12, ex 27.13 (paraffina, cere di petrolio o di scisti e residui paraffinosi) e 27.14 della nomenclatura di Bruxelles importati per il consumo negli Stati membri.

*Articolo 2*

Gli Stati membri si impegnano ad accordare ai prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi i vantaggi tariffari derivanti dall'associazione di queste ultime all'Unione, alle condizioni previste dal presente protocollo. Queste disposizioni sono valide, qualunque siano le norme d'origine applicate dagli Stati membri.

*Articolo 3*

1. Qualora la Commissione, su domanda di uno Stato membro o di iniziativa propria, costati che le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provocano effettive difficoltà sul mercato di uno o più Stati membri, essa decide che i dazi doganali applicabili a dette importazioni saranno introdotti, aumentati o reintrodotti dagli Stati membri interessati, nella misura e per il periodo necessario per far fronte a questa situazione. Le aliquote dei dazi doganali così introdotti, aumentati o reintrodotti non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti.

2. Le disposizioni previste nel precedente paragrafo potranno essere applicate quando le importazioni nell'Unione di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi raggiungono due milioni di tonnellate l'anno.

3. Le decisioni prese dalla Commissione a norma dei precedenti paragrafi, ivi comprese quelle intese a respingere la domanda di uno Stato membro, sono comunicate al Consiglio. Questo può occuparsene su richiesta di qualsiasi Stato membro e può, in qualunque momento, modificarle o annullarle.

#### Articolo 4

1. Se uno Stato membro ritiene che le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, effettuate direttamente o attraverso un altro Stato membro, sotto il regime previsto al precedente articolo 2, provochino effettive difficoltà sul suo mercato e che è necessaria un'azione immediata per farvi fronte, può decidere, di propria iniziativa, di applicare a queste importazioni dazi doganali le cui aliquote non possono superare quelle dei dazi doganali applicabili ai paesi terzi per gli stessi prodotti. Esso notifica questa decisione alla Commissione, che decide, entro un mese, se le misure adottate dallo Stato possano essere mantenute o se debbano essere modificate o soppresse. Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, sono applicabili a questa decisione della Commissione.

2. Qualora le importazioni di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi vengano effettuate, direttamente o attraverso un altro Stato membro, in uno o più Stati membri dell'Unione europea e superino in un anno civile i quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo, le misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 da questo o da questi Stati membri per l'anno in corso saranno considerate legittime: la Commissione, dopo essersi assicurata che i quantitativi fissati sono stati raggiunti, prenderà atto delle misure adottate. In tal caso, gli altri Stati membri si asterranno dal ricorrere al Consiglio.

#### Articolo 5

Se l'Unione decide di applicare restrizioni quantitative alle importazioni di prodotti del petrolio di qualsiasi provenienza, queste potranno essere applicate anche alle importazioni di tali prodotti provenienti dalle Antille olandesi. In questo caso, sarà assicurato alle Antille olandesi un trattamento preferenziale rispetto ai paesi terzi.

#### Articolo 6

1. Le disposizioni previste agli articoli da 2 a 5 saranno riesaminate dal Consiglio, che delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo e della Commissione, in occasione dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti del petrolio provenienti dai paesi terzi o dai paesi associati, o in occasione di decisioni prese nell'ambito di una politica commerciale comune per i prodotti in questione, o dell'instaurazione di una politica energetica comune.

2. Tuttavia, al momento di questa revisione dovranno comunque essere mantenuti per le Antille olandesi vantaggi equivalenti in forma appropriata e per un quantitativo di almeno due milioni e mezzo di tonnellate di prodotti del petrolio.

3. Gli impegni dell'Unione relativi ai vantaggi di portata equivalente di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere oggetto, in caso di bisogno, di una ripartizione per paese, tenendo conto dei quantitativi indicati nell'allegato al presente protocollo.

---

*Articolo 7*

Per l'esecuzione del presente protocollo, la Commissione è incaricata di seguire lo sviluppo delle importazioni negli Stati membri di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, che ne assicura la diffusione, tutte le informazioni utili a questo scopo, secondo le modalità amministrative che essa raccomanda.

---

*ALLEGATO AL PROTOCOLLO*

Per l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 4 del protocollo sulle importazioni nell'Unione europea di prodotti del petrolio raffinati nelle Antille olandesi, le Alte Parti Contraenti hanno deciso che i 2 milioni di tonnellate di prodotti del petrolio delle Antille siano ripartiti come segue tra gli Stati membri:

Germania .....	625 000 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese .....	200 000 tonnellate
Francia .....	75 000 tonnellate
Italia .....	100 000 tonnellate
Paesi Bassi .....	1 000 000 tonnellate

---

**PROTOCOLLO (N. 32)**  
**SULL'ACQUISTO DI BENI IMMOBILI IN DANIMARCA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi specifici che rivestono interesse per la Danimarca,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

In deroga alle disposizioni dei trattati, la Danimarca può mantenere la sua legislazione vigente in materia di acquisto di residenze secondarie.

\_\_\_\_\_

**PROTOCOLLO (N. 33)**  
**SULL'ARTICOLO 157 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DEL-**  
**L'UNIONE EUROPEA**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 157 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990, eccezion fatta per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di detta data, abbiano intentato un'azione giudiziaria o introdotto un reclamo equivalente secondo il diritto nazionale applicabile.

---

**PROTOCOLLO (N. 34)**  
**CONCERNENTE IL REGIME PARTICOLARE**  
**APPLICABILE ALLA GROENLANDIA**

*Articolo unico*

1. Il trattamento all'importazione nell'Unione dei prodotti soggetti all'organizzazione comune dei mercati della pesca, originari della Groenlandia, si effettua, nell'osservanza dei meccanismi dell'organizzazione comune dei mercati, in esenzione da dazi doganali e tasse di effetto equivalente e senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente se le possibilità di accesso alle zone di pesca della Groenlandia accordate all'Unione sulla base di un accordo tra l'Unione e l'autorità competente per la Groenlandia sono soddisfacenti per l'Unione.
  2. Sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tutte le misure relative al regime d'importazione dei suddetti prodotti, comprese quelle relative alla loro adozione.
-

**PROTOCOLLO (N. 35)**  
**SULL'ARTICOLO 40.3.3 DELLA COSTITUZIONE**  
**IRLANDESE**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

Nessuna disposizione dei trattati, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e dei trattati o degli atti che li modificano o li integrano pregiudica l'applicazione in Irlanda dell'articolo 40.3.3 della Costituzione irlandese.

---

## PROTOCOLLO (N. 36) SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

CONSIDERANDO che, per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali dei trattati applicabili prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona a quelle previste da detto trattato, è necessario prevedere disposizioni transitorie,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica:

### *Articolo 1*

Nel presente protocollo i termini «trattati» designano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PARLAMENTO EUROPEO

### *Articolo 2*

1. Per il periodo della legislatura 2009-2014 restante alla data di entrata in vigore del presente articolo, e in deroga all'articolo 189, secondo comma, e all'articolo 190, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e all'articolo 107, secondo comma, e all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, che erano in vigore al momento delle elezioni del Parlamento europeo del giugno 2009, e in deroga al numero di seggi previsti all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, ai 736 seggi esistenti sono aggiunti i diciotto seggi seguenti, con conseguente aumento provvisorio del numero totale dei membri del Parlamento europeo a 754 fino alla scadenza della legislatura 2009-2014:

Bulgaria	1	Paesi Bassi	1
Spagna	4	Austria	2
Francia	2	Polonia	1
Italia	1	Slovenia	1
Lettonia	1	Svezia	2
Malta	1	Regno Unito	1

2. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, gli Stati membri interessati designano le persone che occuperanno i seggi supplementari previsti al paragrafo 1 secondo le rispettive legislazioni nazionali a condizione che tali persone siano state elette a suffragio universale diretto:

a) con elezione a suffragio universale diretto *ad hoc* nello Stato membro interessato, secondo le disposizioni applicabili per le elezioni del Parlamento europeo;

- b) con riferimento ai risultati delle elezioni del Parlamento europeo del 4-7 giugno 2009, oppure
- c) attraverso la nomina del numero richiesto di membri da parte del parlamento nazionale dello Stato membro interessato, al proprio interno, secondo la procedura fissata da ciascuno degli Stati membri interessati.

3. In tempo utile prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2014, il Consiglio europeo adotta, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo.

## TITOLO II

### DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA MAGGIORANZA QUALIFICATA

#### Articolo 3

1. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea, le disposizioni di tale paragrafo e le disposizioni dell'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relative alla definizione della maggioranza qualificata in seno al Consiglio europeo e al Consiglio, prendono effetto il 1° novembre 2014.

2. Nel periodo dal 1° novembre 2014 al 31 marzo 2017, quando una deliberazione deve essere adottata a maggioranza qualificata, un membro del Consiglio può chiedere che la deliberazione sia adottata in base alla maggioranza qualificata ai sensi del paragrafo 3. In tal caso si applicano i paragrafi 3 e 4.

3. Fino al 31 ottobre 2014, sono in vigore le disposizioni seguenti fatto salvo l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

Per le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio che richiedono una maggioranza qualificata, ai voti dei membri è attribuita la seguente ponderazione:

Belgio	12	Lussemburgo	4
Bulgaria	10	Ungheria	12
Repubblica ceca	12	Malta	3
Danimarca	7	Paesi Bassi	13
Germania	29	Austria	10
Estonia	4	Polonia	27
Irlanda	7	Portogallo	12
Grecia	12	Romania	14
Spagna	27	Slovenia	4
Francia	29	Slovacchia	7
Italia	29	Finlandia	7
Cipro	4	Svezia	10
Lettonia	4	Regno Unito	29
Lituania	7		

Le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole della maggioranza dei membri quando, in virtù dei trattati, debbono essere adottate su proposta della Commissione. Negli altri casi le deliberazioni sono valide se hanno ottenuto almeno 255 voti che esprimano il voto favorevole di almeno due terzi dei membri.

Un membro del Consiglio europeo o del Consiglio può chiedere che, allorché il Consiglio europeo o il Consiglio adotta un atto a maggioranza qualificata, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione. Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'atto non è adottato.

4. Fino al 31 ottobre 2014, qualora, a norma dei trattati, non tutti i membri del Consiglio prendano parte alle votazioni, ossia nei casi in cui si fa riferimento alla maggioranza qualificata ai sensi dell'articolo 238, paragrafo 3 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per maggioranza qualificata si intende una proporzione dei voti ponderati, una proporzione del numero dei membri del Consiglio ed eventualmente una percentuale della popolazione degli Stati membri interessati pari a quelle previste al paragrafo 3 del presente articolo.

### TITOLO III

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO**

##### *Articolo 4*

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea, il Consiglio può riunirsi nelle formazioni previste al secondo e terzo comma di detto paragrafo, nonché nelle altre formazioni il cui elenco è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.

### TITOLO IV

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COMMISSIONE, INCLUSO L'ALTO RAPPRESENTANTE DELL'UNIONE PER GLI AFFARI ESTERI E LA POLITICA DI SICUREZZA**

##### *Articolo 5*

I membri della Commissione in carica alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona rimangono in carica fino alla scadenza del loro mandato. Tuttavia, il giorno della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, giunge a termine il mandato del membro avente la stessa nazionalità dell'alto rappresentante.

### TITOLO V

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO, ALTO RAPPRESENTANTE PER LA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE, E AL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO DEL CONSIGLIO**

##### *Articolo 6*

Il mandato del segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, e del segretario generale aggiunto del Consiglio giunge a termine alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona. Il Consiglio nomina il segretario generale in conformità dell'articolo 240, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## TITOLO VI

## DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI ORGANI CONSULTIVI

*Articolo 7*

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 301 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato economico e sociale è la seguente:

Belgio	12	Lussemburgo	6
Bulgaria	12	Ungheria	12
Repubblica ceca	12	Malta	5
Danimarca	9	Paesi Bassi	12
Germania	24	Austria	12
Estonia	7	Polonia	21
Irlanda	9	Portogallo	12
Grecia	12	Romania	15
Spagna	21	Slovenia	7
Francia	24	Slovacchia	9
Italia	24	Finlandia	9
Cipro	6	Svezia	12
Lettonia	7	Regno Unito	24
Lituania	9		

*Articolo 8*

Fino all'entrata in vigore della decisione di cui all'articolo 305 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la ripartizione dei membri del Comitato delle regioni è la seguente:

Belgio	12	Lussemburgo	6
Bulgaria	12	Ungheria	12
Repubblica ceca	12	Malta	5
Danimarca	9	Paesi Bassi	12
Germania	24	Austria	12
Estonia	7	Polonia	21
Irlanda	9	Portogallo	12
Grecia	12	Romania	15
Spagna	21	Slovenia	7
Francia	24	Slovacchia	9
Italia	24	Finlandia	9
Cipro	6	Svezia	12
Lettonia	7	Regno Unito	24
Lituania	9		

## TITOLO VII

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE AGLI ATTI ADOTTATI IN BASE AI TITOLI V  
E VI DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE  
DEL TRATTATO DI LISBONA***Articolo 9*

Gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al trattato sull'Unione europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Ciò vale anche per le convenzioni concluse tra Stati membri in base al trattato sull'Unione europea.

*Articolo 10*

1. A titolo di misura transitoria e in ordine agli atti dell'Unione nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le attribuzioni delle istituzioni alla data di entrata in vigore di detto trattato sono le seguenti: le attribuzioni della Commissione ai sensi dell'articolo 258 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea non sono applicabili e le attribuzioni della Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi del titolo VI del trattato sull'Unione europea, nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, restano invariate, anche nel caso in cui siano state accettate in forza dell'articolo 35, paragrafo 2 di detto trattato sull'Unione europea.

2. La modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'atto modificato e nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applichino quali previste dai trattati.

3. In ogni caso la misura transitoria di cui al paragrafo 1 cessa di avere effetto cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

4. Al più tardi sei mesi prima della fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3 il Regno Unito può notificare al Consiglio che, riguardo agli atti di cui al paragrafo 1, non accetta le attribuzioni delle istituzioni menzionate al paragrafo 1 quali previste dai trattati. Se il Regno Unito ha effettuato la notifica, cessano di applicarsi a detto Stato tutti gli atti di cui al paragrafo 1 dalla data di fine del periodo transitorio di cui al paragrafo 3. Il presente comma non si applica nel caso degli atti modificati applicabili al Regno Unito secondo quanto indicato al paragrafo 2.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, determina gli adattamenti necessari che ne conseguono e il necessario regime transitorio. Il Regno Unito non partecipa all'adozione della decisione. Per maggioranza qualificata del Consiglio si intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può altresì adottare una decisione che stabilisce che il Regno Unito si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette, derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione agli atti suddetti.

5. Successivamente il Regno Unito può in qualsiasi momento notificare al Consiglio che desidera partecipare ad atti che, in forza del paragrafo 4, primo comma, hanno cessato di applicarsi a detto Stato. In tale occorrenza si applicano, secondo i casi, le disposizioni pertinenti del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea o del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le attribuzioni delle istituzioni riguardo a tali atti sono quelle previste dai trattati. Quando agiscono nell'ambito dei protocolli in questione, le istituzioni dell'Unione e il Regno Unito si adoperano per ristabilire la più ampia partecipazione possibile del Regno Unito all'acquis dell'Unione riguardo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza incidere profondamente sul funzionamento pratico delle varie parti dell'acquis e rispettandone la coerenza.

---

**PROTOCOLLO (N. 37)**  
**RELATIVO ALLE CONSEGUENZE FINANZIARIE DELLA**  
**SCADENZA DEL TRATTATO CECA E AL FONDO DI**  
**RICERCA CARBONE E ACCIAIO**

LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

RAMMENTANDO che tutte le attività e passività della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, esistenti al 23 luglio 2002, sono state trasferite alla Comunità europea a partire dal 24 luglio 2002;

TENENDO CONTO del desiderio di utilizzare tali fondi a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e della conseguente necessità di prevedere talune norme specifiche al riguardo,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

*Articolo 1*

1. Il valore netto di dette attività e passività, quali iscritte nel bilancio della CECA al 23 luglio 2002, corretto in base alle eventuali maggiorazioni o decurtamenti, conseguenti alle operazioni di liquidazione, è considerato patrimonio destinato alla ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio e denominato «CECA in liquidazione». A liquidazione conclusa il patrimonio assume la denominazione di «Patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio».

2. Le entrate derivanti da detto patrimonio, denominate «Fondo di ricerca carbone e acciaio», sono utilizzate esclusivamente a fini di ricerca in settori correlati all'industria del carbone e dell'acciaio al di fuori del programma quadro di ricerca, conformemente alle disposizioni del presente protocollo e degli atti in virtù di esso adottati.

*Articolo 2*

Il Consiglio, deliberando secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta tutte le disposizioni necessarie all'attuazione del presente protocollo, ivi compresi i principi essenziali.

Il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le misure che stabiliscono gli orientamenti finanziari pluriennali per la gestione del patrimonio del Fondo di ricerca carbone e acciaio e degli orientamenti tecnici per il programma di ricerca di detto Fondo.

*Articolo 3*

Salvo se altrimenti previsto dal presente protocollo e dagli atti in virtù di esso adottati, si applicano le disposizioni dei trattati.

---



## **ALLEGATI**



## ALLEGATO I

## ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
Capitolo 18	
18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
Capitolo 22	
22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
ex 22.08 (*)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
ex 22.09 (*)	
22.10 (*)	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
Capitolo 24	
24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
Capitolo 45	
45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 54 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
Capitolo 57 57.01	Canapa ( <i>Cannabis sativa</i> ) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

(\*) Posizione inserita dall'articolo 1 del regolamento n. 7 bis del Consiglio della Comunità economica europea, del 18 dicembre 1959 (GU n. 7 del 30.1.1961, pp. 71/61).

*ALLEGATO II***PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELLA PARTE QUARTA DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

- Groenlandia
  - Nuova Caledonia e dipendenze
  - Polinesia francese
  - Terre australi ed antartiche francesi
  - Isole Wallis e Futuna
  - Mayotte
  - Saint Pierre e Miquelon
  - Aruba
  - Antille Olandesi:
    - Bonaire
    - Curaçao
    - Saba
    - Sint Eustatius
    - Sint Maarten
  - Anguilla
  - Isole Cayman
  - Isole Falkland
  - Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud
  - Montserrat
  - Pitcairn
  - Sant'Elena e dipendenze
  - Territori dell'Antartico britannico
  - Territori britannici dell'Oceano indiano
  - Isole Turks e Caicos
  - Isole Vergini britanniche
  - Le Bermude
-

## **DICHIARAZIONI**

**ALLEGATE ALL'ATTO FINALE DELLA CONFERENZA INTERGOVERNATIVA CHE HA ADOTTATO IL TRATTATO DI LISBONA**

*firmato il 13 dicembre 2007*



## **A. DICHIARAZIONI RELATIVE A DISPOSIZIONI DEI TRATTATI**

### **1. Dichiarazione relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

La Carta dei diritti fondamentali, che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati.

### **2. Dichiarazione relativa all'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea**

La conferenza conviene che l'adesione dell'Unione alla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali debba realizzarsi con modalità atte a preservare le specificità dell'ordinamento giuridico dell'Unione. A tale riguardo, la conferenza prende atto dell'esistenza di un dialogo regolare fra la Corte di giustizia dell'Unione europea e la Corte europea dei diritti dell'uomo; tale dialogo potrà essere rafforzato non appena l'Unione europea avrà aderito a tale convenzione.

### **3. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sull'Unione europea**

L'Unione terrà conto della situazione particolare dei paesi di piccole dimensioni territoriali che intrattengono con l'Unione specifiche relazioni di prossimità.

### **4. Dichiarazione sulla composizione del Parlamento europeo**

Il seggio supplementare al Parlamento europeo sarà attribuito all'Italia.

### **5. Dichiarazione sull'accordo politico del Consiglio europeo relativo al progetto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo**

Il Consiglio europeo darà il suo accordo politico in merito al progetto riveduto di decisione sulla composizione del Parlamento europeo per la legislatura 2009-2014, in base alla proposta del Parlamento europeo.

**6. Dichiarazione relativa agli articoli 15, paragrafi 5 e 6, 17, paragrafi 6 e 7, e 18 del trattato sull'Unione europea**

La scelta delle persone chiamate ad occupare la carica di presidente del Consiglio europeo, di presidente della Commissione e di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza dovrà tenere debitamente conto della necessità di rispettare la diversità geografica e demografica dell'Unione e dei suoi Stati membri.

**7. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che la decisione relativa all'attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 238, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sarà adottata dal Consiglio alla data della firma del trattato di Lisbona ed entrerà in vigore il giorno dell'entrata in vigore di detto trattato. Il progetto di decisione figura qui di seguito.

Progetto di Decisione del Consiglio

relativa all'attuazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1° aprile 2017, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata - quale definito all'articolo 3, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014 - al sistema di voto previsto agli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea e 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2 di detto protocollo.
- (2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:

### Sezione 1

Disposizioni applicabili tra il 1<sup>o</sup> novembre 2014 e il 31 marzo 2017

#### Articolo 1

Tra il 1<sup>o</sup> novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:

- a) almeno i tre quarti della popolazione, o
- b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16, paragrafo 4 del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

#### Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

#### Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

### Sezione 2

Disposizioni applicabili a decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 2017

#### Articolo 4

A decorrere dal 1<sup>o</sup> aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta:

- a) almeno il 55% della popolazione, o
- b) almeno il 55% del numero degli Stati membri,

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione degli articoli 16, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

#### *Articolo 5*

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

#### *Articolo 6*

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

#### Sezione 3

#### Entrata in vigore

#### *Articolo 7*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

### **8. Dichiarazione relativa alle misure pratiche da adottare al momento dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona per quanto concerne la presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri»**

Qualora il trattato di Lisbona entrasse in vigore dopo il 1<sup>o</sup> gennaio 2009, la conferenza invita le autorità competenti dello Stato membro che esercita in detto periodo la presidenza semestrale del Consiglio, da un lato, e la personalità che sarà eletta presidente del Consiglio europeo e quella che sarà nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, dall'altro, ad adottare, di concerto con la presidenza semestrale successiva, le misure concrete necessarie a consentire una transizione efficace degli aspetti materiali e organizzativi dell'esercizio della presidenza del Consiglio europeo e del Consiglio «Affari esteri».

## **9. Dichiarazione relativa all'articolo 16, paragrafo 9 del trattato sull'Unione europea, concernente la decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio**

La conferenza dichiara che il Consiglio dovrebbe avviare la preparazione della decisione che stabilisce le modalità di attuazione della decisione sull'esercizio della presidenza del Consiglio a partire dalla firma del trattato di Lisbona e dare la sua approvazione politica entro sei mesi. Un progetto di decisione del Consiglio europeo, che sarà adottata il giorno dell'entrata in vigore di tale trattato, figura qui di seguito.

### Progetto di decisione del Consiglio europeo sull'esercizio della presidenza del Consiglio

#### *Articolo 1*

1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.

2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

#### *Articolo 2*

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

#### *Articolo 3*

Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

#### Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.

#### 10. Dichiarazione relativa all'articolo 17 del trattato sull'Unione europea

La conferenza considera che la Commissione, quando non includerà più cittadini di tutti gli Stati membri, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di assicurare piena trasparenza nelle relazioni con tutti gli Stati membri. Di conseguenza, la Commissione dovrebbe mantenere stretti contatti con tutti gli Stati membri, indipendentemente dal fatto che essi abbiano un loro cittadino tra i membri della Commissione e, in questo contesto, dovrebbe dedicare particolare attenzione alla necessità di scambiare informazioni e di consultarsi con tutti gli Stati membri.

La conferenza considera altresì che la Commissione dovrebbe prendere tutte le misure necessarie per assicurare che le realtà politiche, sociali ed economiche di tutti gli Stati membri, inclusi quelli che non hanno loro cittadini tra i membri della Commissione, siano pienamente prese in considerazione. Tali misure dovrebbero assicurare anche che la posizione di tali Stati membri sia tenuta in considerazione mediante l'adozione delle appropriate disposizioni organizzative.

#### 11. Dichiarazione relativa all'articolo 17, paragrafi 6 e 7 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che, conformemente alle disposizioni dei trattati, il Parlamento europeo e il Consiglio europeo siano congiuntamente responsabili del buono svolgimento del processo che porta all'elezione del presidente della Commissione europea. Pertanto, rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo procederanno, preliminarmente alla decisione del Consiglio europeo, alle consultazioni necessarie nel quadro ritenuto più appropriato. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 7, primo comma tali consultazioni riguarderanno il profilo dei candidati alla carica di presidente della Commissione, tenendo conto delle elezioni del Parlamento europeo. Le modalità di tali consultazioni potranno essere precisate, a tempo debito, di comune accordo tra il Parlamento europeo e il Consiglio europeo.

#### 12. Dichiarazione relativa all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea

1. La conferenza dichiara che, durante i lavori preparatori della nomina dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza prevista alla data di entrata in vigore del trattato di Lisbona, conformemente all'articolo 18 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 5 del protocollo sulle disposizioni transitorie, saranno presi gli opportuni contatti con il Parlamento europeo; il mandato dell'alto rappresentante decorrerà da tale data fino alla scadenza del mandato della Commissione in carica a tale data.

2. Inoltre, la conferenza ricorda che, per quanto riguarda l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il cui mandato decorrerà dal novembre 2009 nello stesso momento e per la stessa durata della prossima Commissione, sarà nominato in conformità delle disposizioni degli articoli 17 e 18 del trattato sull'Unione europea.

### 13. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

La conferenza sottolinea che le disposizioni del trattato sull'Unione europea riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, compresa la creazione della carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e l'istituzione di un servizio per l'azione esterna, lasciano impregiudicate sia le competenze degli Stati membri, quali esistono attualmente, per la formulazione e la conduzione della loro politica estera sia la loro rappresentanza nazionale nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

La conferenza sottolinea che l'Unione europea e i suoi Stati membri resteranno vincolati dalle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, dalla responsabilità primaria del Consiglio di sicurezza e dei suoi membri per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

### 14. Dichiarazione relativa alla politica estera e di sicurezza comune

Oltre alle norme e procedure specifiche di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, la conferenza sottolinea che le disposizioni riguardanti la politica estera e di sicurezza comune, comprese quelle relative all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e al servizio per l'azione esterna, non incidono sulla base giuridica, sulle responsabilità e sui poteri esistenti di ciascuno Stato membro per quanto riguarda la formulazione e la conduzione della sua politica estera, il suo servizio diplomatico nazionale, le relazioni con i paesi terzi e la partecipazione alle organizzazioni internazionali compresa l'appartenenza di uno Stato membro al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La conferenza rileva altresì che le disposizioni relative alla politica estera e di sicurezza comune non conferiscono alla Commissione nuovi poteri di iniziativa per le decisioni né accrescono il ruolo del Parlamento europeo.

La conferenza ricorda altresì che le disposizioni riguardanti la politica comune in materia di sicurezza e di difesa non pregiudicano il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa degli Stati membri.

### 15. Dichiarazione relativa all'articolo 27 del trattato sull'Unione europea

La conferenza dichiara che, non appena sarà stato firmato il trattato di Lisbona, il segretario generale del Consiglio, alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero iniziare i lavori preparatori del servizio europeo per l'azione esterna.

## 16. Dichiarazione relativa all'articolo 55, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea

La conferenza ritiene che la possibilità di tradurre i trattati nelle lingue di cui all'articolo 55, paragrafo 2 contribuisca a realizzare l'obiettivo di rispettare la ricchezza della diversità culturale e linguistica dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, quarto comma. In questo contesto la conferenza conferma l'importanza che l'Unione annette alla diversità culturale dell'Europa e la particolare attenzione che essa continuerà a prestare a queste e alle altre lingue.

La conferenza raccomanda agli Stati membri che intendono valersi della possibilità offerta dall'articolo 55, paragrafo 2 di comunicare al Consiglio, entro sei mesi dalla data della firma del trattato di Lisbona, la lingua o le lingue in cui essi saranno tradotti.

## 17. Dichiarazione relativa al primato

La conferenza ricorda che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, i trattati e il diritto adottato dall'Unione sulla base dei trattati prevalgono sul diritto degli Stati membri alle condizioni stabilite dalla summenzionata giurisprudenza.

Inoltre, la conferenza ha deciso di allegare al presente atto finale il parere del Servizio giuridico del Consiglio sul primato, riportato nel documento 11197/07 (JUR 260):

*«Parere del Servizio giuridico del Consiglio  
del 22 giugno 2007*

*Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia si evince che la preminenza del diritto comunitario è un principio fondamentale del diritto comunitario stesso. Secondo la Corte, tale principio è insito nella natura specifica della Comunità europea. All'epoca della prima sentenza di questa giurisprudenza consolidata (Costa contro ENEL, 15 luglio 1964, causa 6/64 <sup>(1)</sup>) non esisteva alcuna menzione di preminenza nel trattato. La situazione è a tutt'oggi immutata. Il fatto che il principio della preminenza non sarà incluso nel futuro trattato non altera in alcun modo l'esistenza del principio stesso e la giurisprudenza esistente della Corte di giustizia.*

---

<sup>(1)</sup> "(...) discende che, scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il fondamento giuridico della stessa comunità.".

## 18. Dichiarazione relativa alla delimitazione delle competenze

La conferenza sottolinea che, conformemente al sistema di ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri previsto dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.

Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla. Quest'ultimo caso si verifica quando le competenti istituzioni dell'Unione decidono di abrogare un atto legislativo, in particolare per assicurare meglio il rispetto costante dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. Il Consiglio può chiedere, su iniziativa di uno o più dei suoi membri (rappresentanti degli Stati membri) e in conformità dell'articolo 241 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla Commissione di presentare proposte per abrogare un atto legislativo. La conferenza si compiace che la Commissione dichiari che presterà particolare attenzione a queste richieste.

Parimenti, i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di conferenza intergovernativa, conformemente alla procedura di revisione ordinaria di cui all'articolo 48, paragrafi da 2 a 5 del trattato sull'Unione europea possono decidere di modificare i trattati su cui l'Unione si fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'Unione in detti trattati.

#### **19. Dichiarazione relativa all'articolo 8 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza conviene che, nell'ambito degli sforzi generali per eliminare le ineguaglianze tra donne e uomini, l'Unione mirerà, nelle sue varie politiche, a lottare contro tutte le forme di violenza domestica. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per prevenire e punire questi atti criminali e per sostenere e proteggere le vittime.

#### **20. Dichiarazione relativa all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che, ogniqualvolta le norme in materia di protezione dei dati personali da adottare in base all'articolo 16 possano avere implicazioni dirette per la sicurezza nazionale, si dovrà tenere debito conto delle caratteristiche specifiche della questione. Rammenta che la legislazione attualmente applicabile (vedasi in particolare la direttiva 95/46/CE) prevede deroghe specifiche al riguardo.

#### **21. Dichiarazione relativa alla protezione dei dati personali nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia**

La conferenza riconosce che potrebbero rivelarsi necessarie, in considerazione della specificità dei settori in questione, norme specifiche sulla protezione dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in base all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

## **22. Dichiarazione relativa agli articoli 48 e 79 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza considera che, qualora un progetto di atto legislativo fondato sull'articolo 79, paragrafo 2 leda aspetti importanti del sistema di sicurezza sociale di uno Stato membro, in particolare per quanto riguarda il campo d'applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne alteri l'equilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 48, secondo comma, gli interessi di tale Stato membro debbano essere tenuti nella debita considerazione.

## **23. Dichiarazione relativa all'articolo 48, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ricorda che in tal caso, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea il Consiglio europeo delibera per consenso.

## **24. Dichiarazione relativa alla personalità giuridica dell'Unione europea**

La conferenza conferma che il fatto che l'Unione europea abbia personalità giuridica non autorizzerà in alcun modo l'Unione a legiferare o ad agire al di là delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati.

## **25. Dichiarazione relativa agli articoli 75 e 215 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ricorda che il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali implica, in particolare, che sia prestata la dovuta attenzione alla protezione e al rispetto del diritto al giusto processo delle persone o entità interessate. A tal fine, e per garantire una revisione giudiziaria esauriente delle decisioni che sottopongono una persona o entità a misure restrittive, tali decisioni devono essere basate su criteri chiari e distinti. I criteri dovrebbero essere adeguati alle caratteristiche specifiche di ciascuna misura restrittiva.

## **26. Dichiarazione relativa alla non partecipazione di uno Stato membro a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che, qualora uno Stato membro scelga di non partecipare a una misura fondata sul titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio avrà una discussione approfondita sulle conseguenze e gli effetti possibili della non partecipazione di detto Stato membro alla misura in questione.

Inoltre, ogni Stato membro può invitare la Commissione a esaminare la situazione in base all'articolo 116 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

I capoversi precedenti lasciano impregiudicata la possibilità che uno Stato membro sottoponga la questione al Consiglio europeo.

**27. Dichiarazione relativa all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ritiene che i regolamenti di cui all'articolo 85, paragrafo 1, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano tener conto delle norme e pratiche nazionali relative all'avvio di indagini penali.

**28. Dichiarazione relativa all'articolo 98 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza constata che le disposizioni dell'articolo 98 si applicano conformemente all'attuale prassi. I termini «misure (...) necessarie a compensare gli svantaggi economici cagionati dalla divisione della Germania all'economia di talune regioni della Repubblica federale che risentono di tale divisione» sono interpretati conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea.

**29. Dichiarazione relativa all'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza constata che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera c) dev'essere interpretato conformemente alla giurisprudenza esistente della Corte di giustizia dell'Unione europea riguardo all'applicabilità delle disposizioni agli aiuti concessi a talune regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della passata divisione della Germania.

**30. Dichiarazione relativa all'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Riguardo all'articolo 126 la conferenza conferma che l'aumento del potenziale di crescita e la garanzia di posizioni di bilancio sane costituiscono i due pilastri della politica economica e di bilancio dell'Unione e degli Stati membri. Il patto di stabilità e crescita è uno strumento importante per realizzare tali obiettivi.

La conferenza ribadisce il suo impegno nei confronti delle disposizioni relative al patto di stabilità e crescita, che costituiscono il quadro entro cui si realizza il coordinamento delle politiche di bilancio degli Stati membri.

La conferenza conferma che un sistema fondato sulle regole è la migliore garanzia affinché gli impegni siano rispettati e tutti gli Stati membri ricevano pari trattamento.

In tale contesto, la conferenza ribadisce inoltre il suo impegno nei confronti degli obiettivi della strategia di Lisbona: creazione di posti di lavoro, riforme strutturali e coesione sociale.

L'Unione mira a raggiungere una crescita economica equilibrata e la stabilità dei prezzi. Le politiche economiche e di bilancio devono pertanto stabilire le corrette priorità in materia di riforme economiche, innovazione, competitività e rafforzamento degli investimenti privati e dei consumi

nelle fasi di crescita economica debole. Ciò dovrebbe riflettersi negli orientamenti delle decisioni in materia di bilancio a livello nazionale e dell'Unione, in particolare mediante la ristrutturazione delle entrate e delle spese pubbliche, nel rispetto della disciplina di bilancio conformemente ai trattati e al patto di stabilità e crescita.

Le sfide economiche e finanziarie cui gli Stati membri sono confrontati sottolineano l'importanza di una politica di bilancio sana nell'arco dell'intero ciclo economico.

La conferenza conviene che gli Stati membri dovrebbero utilizzare i periodi di ripresa economica attivamente per consolidare le finanze pubbliche e migliorare le posizioni di bilancio. L'obiettivo è raggiungere gradualmente un avanzo di bilancio nei periodi di congiuntura favorevole, in modo da disporre del margine di manovra necessario per far fronte alle fasi di congiuntura negativa e contribuire così alla sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche.

Gli Stati membri attendono con interesse eventuali proposte della Commissione e ulteriori contributi degli Stati membri riguardo al rafforzamento e al chiarimento dell'attuazione del patto di stabilità e crescita. Gli Stati membri adotteranno tutte le misure necessarie al fine di aumentare il potenziale di crescita delle loro economie. Un miglior coordinamento delle politiche economiche potrebbe contribuire alla realizzazione di tale obiettivo. La presente dichiarazione non pregiudica il futuro dibattito sul patto di stabilità e crescita.

### **31. Dichiarazione relativa all'articolo 156 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza conferma che le politiche descritte nell'articolo 156 sono essenzialmente di competenza degli Stati membri. Le misure di incoraggiamento e di coordinamento da adottare a livello d'Unione conformemente alle disposizioni di tale articolo hanno carattere complementare. Esse mirano a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e non ad armonizzare sistemi nazionali. Tali misure non incidono sulle garanzie e gli usi esistenti in ciascuno Stato membro in materia di responsabilità delle parti sociali.

La presente dichiarazione lascia impregiudicate le disposizioni dei trattati che attribuiscono competenze all'Unione, anche in materia sociale.

### **32. Dichiarazione relativa all'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che le misure che saranno adottate in applicazione dell'articolo 168, paragrafo 4, lettera c) devono tener conto dei problemi comuni di sicurezza e avere come obiettivo la fissazione di norme elevate di qualità e di sicurezza, quando norme nazionali aventi un impatto sul mercato interno impedirebbero altrimenti la realizzazione di un elevato livello di protezione della salute umana.

**33. Dichiarazione relativa all'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ritiene che il riferimento alle «regioni insulari» contenuto nell'articolo 174 possa includere gli Stati insulari nella loro interezza, a condizione che siano rispettati i criteri necessari.

**34. Dichiarazione relativa all'articolo 179 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza conviene che l'azione dell'Unione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico terrà debito conto degli orientamenti e delle scelte fondamentali delle politiche in materia di ricerca degli Stati membri.

**35. Dichiarazione relativa all'articolo 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza ritiene che l'articolo 194 non pregiudichi il diritto degli Stati membri di adottare le disposizioni necessarie per garantire il loro approvvigionamento energetico alle condizioni previste dall'articolo 347.

**36. Dichiarazione relativa all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sulla negoziazione e conclusione da parte degli Stati membri di accordi internazionali relativi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

La conferenza conferma che gli Stati membri possono negoziare e concludere accordi con paesi terzi o organizzazioni internazionali nei settori contemplati dalla parte terza, titolo V, capi 3, 4 e 5, purché detti accordi siano conformi al diritto dell'Unione.

**37. Dichiarazione relativa all'articolo 222 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Fatte salve le misure adottate dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 222 pregiudica il diritto di un altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione.

**38. Dichiarazione relativa all'articolo 252 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea concernente il numero di avvocati generali presso la Corte di giustizia**

La conferenza dichiara che se, in conformità dell'articolo 252, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Corte di giustizia chiederà che il numero degli avvocati generali sia aumentato di tre (ossia undici anziché otto), il Consiglio, deliberando all'unanimità, approverà tale aumento.

In tal caso, la conferenza conviene che la Polonia disporrà, come già avviene per Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito, di un avvocato generale permanente e non parteciperà più al sistema di rotazione, mentre l'attuale sistema di rotazione riguarderà cinque avvocati generali anziché tre.

**39. Dichiarazione relativa all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza prende atto dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la sua prassi costante.

**40. Dichiarazione relativa all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che gli Stati membri, quando formulano una richiesta per instaurare una cooperazione rafforzata, possono indicare se già in quella fase intendono valersi dell'articolo 333, che prevede l'estensione del voto a maggioranza qualificata, o della procedura legislativa ordinaria.

**41. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che il riferimento, nell'articolo 352, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, agli obiettivi dell'Unione è un riferimento agli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e a quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 5 di detto trattato per quanto concerne l'azione esterna ai sensi della quinta parte del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto escluso che un'azione basata sull'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea persegua soltanto gli obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. A questo proposito, la conferenza rileva che conformemente all'articolo 31, paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea, non si possono adottare atti legislativi nel settore della politica estera e di sicurezza comune.

#### **42. Dichiarazione relativa all'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

La conferenza sottolinea che, per giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'articolo 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, costituendo parte integrante di un ordinamento istituzionale basato sul principio dei poteri attribuiti, non può costituire il fondamento per ampliare la sfera delle competenze dell'Unione al di là dell'ambito generale risultante dal complesso delle disposizioni dei trattati, ed in particolare da quelle che definiscono i compiti e le azioni dell'Unione. Detto articolo non può essere in ogni caso utilizzato quale base per l'adozione di disposizioni che condurrebbero sostanzialmente, con riguardo alle loro conseguenze, a una modifica dei trattati che sfugga alla procedura all'uopo prevista nei trattati medesimi.

#### **43. Dichiarazione relativa all'articolo 355, paragrafo 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Le Alte Parti Contraenti convengono che il Consiglio europeo, in applicazione dell'articolo 355, paragrafo 6 adotterà una decisione riguardante la modifica dello status di Mayotte rispetto all'Unione, al fine di rendere tale territorio una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 1 e dell'articolo 349, quando le autorità francesi notificheranno al Consiglio europeo e alla Commissione che l'evoluzione attualmente in corso dello status interno dell'isola lo consente.

**B. DICHIARAZIONI RELATIVE A PROTOCOLLI ALLEGATI AI TRATTATI****44. Dichiarazione relativa all'articolo 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza constata che laddove uno Stato membro abbia notificato, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea, che non desidera partecipare ad una proposta o iniziativa, tale notifica può essere ritirata in qualsiasi momento, prima dell'adozione della misura basata sull'acquis di Schengen.

**45. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza dichiara che ogniqualvolta il Regno Unito o l'Irlanda comunichi al Consiglio l'intenzione di non partecipare ad una misura basata su una parte dell'acquis di Schengen cui l'uno o l'altra partecipa, il Consiglio procederà ad una discussione approfondita sulle possibili implicazioni della non partecipazione dello Stato membro in questione a tale misura. La discussione in sede di Consiglio dovrà essere condotta alla luce delle indicazioni fornite dalla Commissione in merito alla relazione tra la proposta e l'acquis di Schengen.

**46. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafo 3 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza ricorda che se il Consiglio non adotta una decisione dopo una prima discussione sul merito della questione, la Commissione può presentare una proposta modificata per un ulteriore riesame di merito da parte del Consiglio entro il termine di 4 mesi.

**47. Dichiarazione relativa all'articolo 5, paragrafi 3, 4 e 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea**

La conferenza rileva che le condizioni da determinare nella decisione di cui all'articolo 5, paragrafi 3, 4, o 5 del protocollo sull'acquis di Schengen integrato nell'ambito dell'Unione europea possono stabilire che lo Stato membro interessato si fa carico delle eventuali conseguenze finanziarie dirette derivanti necessariamente e inevitabilmente dalla cessazione della sua partecipazione, in tutto o in parte, all'acquis di cui alle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 4 di detto protocollo.

#### 48. Dichiarazione relativa al protocollo sulla posizione della Danimarca

La conferenza constata che, per quanto riguarda gli atti giuridici che devono essere adottati dal Consiglio che agisce in quanto tale o congiuntamente con il Parlamento europeo e che contengono disposizioni applicabili alla Danimarca al pari di disposizioni non applicabili alla Danimarca in quanto aventi una base giuridica cui si applica la parte I del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca dichiara che non si avvarrà del suo diritto di voto per impedire l'adozione delle disposizioni che non le sono applicabili.

La conferenza constata inoltre che, in base alla dichiarazione della conferenza relativa all'articolo 222, la Danimarca dichiara che la partecipazione danese alle azioni o agli atti giuridici a norma dell'articolo 222 avverrà conformemente alle parti I e II del protocollo sulla posizione della Danimarca.

#### 49. Dichiarazione concernente l'Italia

La conferenza prende atto del fatto che il protocollo concernente l'Italia, allegato nel 1957 al trattato che istituisce la Comunità economica europea, quale modificato in occasione dell'adozione del trattato sull'Unione europea, precisava quanto segue:

«LE ALTE PARTI CONTRAENTI,

DESIDERANDO risolvere taluni problemi particolari che interessano l'Italia,

HANNO CONVENUTO le disposizioni seguenti, che sono allegate al trattato:

GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ

PRENDONO ATTO del fatto che il governo italiano è impegnato nell'esecuzione di un programma decennale di espansione economica che mira a sanare gli squilibri strutturali dell'economia italiana, in particolare grazie all'attrezzatura delle zone meno sviluppate nel Mezzogiorno e nelle isole e alla creazione di nuovi posti di lavoro per eliminare la disoccupazione;

RICORDANO che tale programma del governo italiano è stato preso in considerazione e approvato nei suoi principi e nei suoi obiettivi da organizzazioni di cooperazione internazionale di cui essi sono membri;

RICONOSCONO che il raggiungimento degli obiettivi del programma italiano risponde al loro interesse comune;

CONVENGONO, onde agevolare il governo italiano nell'adempimento di tale compito, di raccomandare alle istituzioni della Comunità di attuare tutti i mezzi e tutte le procedure previsti dal trattato, ricorrendo in particolare a un adeguato impiego delle risorse della Banca europea per gli investimenti e del Fondo sociale europeo;

RITENGONO che le istituzioni della Comunità debbano considerare, ai fini dell'applicazione del trattato, lo sforzo che l'economia italiana dovrà sostenere nei prossimi anni, e l'opportunità di evitare che insorgano pericolose tensioni, in particolare per quanto riguarda la bilancia dei pagamenti o il livello dell'occupazione, tensioni che potrebbero compromettere l'applicazione del trattato in Italia;

RICONOSCONO in particolare che, in caso di applicazione degli articoli 109 H e 109 I, si dovrà aver cura che le misure richieste al governo italiano salvaguardino il compimento del suo programma di espansione economica e di miglioramento del tenore di vita della popolazione.».

**50. Dichiarazione relativa all'articolo 10 del protocollo sulle disposizioni transitorie**

La conferenza invita il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ad adoperarsi per adottare, nei casi opportuni e per quanto possibile entro il termine di cinque anni di cui all'articolo 10, paragrafo 3 del protocollo sulle disposizioni transitorie, atti giuridici che modifichino o sostituiscano gli atti di cui all'articolo 10, paragrafo 1 di detto protocollo.

## C. DICHIARAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

### 51. Dichiarazione del Regno del Belgio relativa ai parlamenti nazionali

Il Belgio precisa che, in virtù del suo diritto costituzionale, sia la Camera dei rappresentanti e il Senato del Parlamento federale sia le assemblee parlamentari delle Comunità e delle Regioni agiscono, relativamente alle competenze esercitate dall'Unione, come componenti del sistema parlamentare nazionale o camere del Parlamento nazionale.

### 52. Dichiarazione del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica d'Austria, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca relativa ai simboli dell'Unione europea

Il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Grecia, la Spagna, l'Italia, Cipro, la Lituania, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania, la Slovenia e la Repubblica slovacca dichiarano che, per essi, la bandiera rappresentante un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu, l'inno tratto dall'«Inno alla gioia» della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven, il motto dell'Unione «Unita nella diversità», l'euro quale moneta dell'Unione europea e la giornata dell'Europa del 9 maggio continueranno ad essere i simboli della comune appartenenza dei cittadini all'Unione europea e del loro legame con la stessa.

### 53. Dichiarazione della Repubblica ceca sulla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

1. La Repubblica ceca rammenta che le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà e della ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, come ribadito nella dichiarazione (n. 18) relativa alla delimitazione delle competenze. La Repubblica ceca sottolinea che tali disposizioni si applicano agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione e non quando adottano o attuano disposizioni del diritto nazionale indipendentemente dal diritto dell'Unione.

2. La Repubblica ceca pone altresì l'accento sul fatto che la Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione né introduce competenze nuove per l'Unione, non riduce il campo di applicazione del diritto nazionale e non limita nessuna delle attuali competenze delle autorità nazionali in questo campo.

3. La Repubblica ceca sottolinea che, laddove la Carta riconosca i principi e i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali principi e diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

4. La Repubblica ceca sottolinea inoltre che nessuna disposizione della Carta può essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione e dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

**54. Dichiarazione della Repubblica federale di Germania, dell'Irlanda, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica d'Austria e del Regno di Svezia**

La Germania, l'Irlanda, l'Ungheria, l'Austria e la Svezia prendono atto che le disposizioni essenziali del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica non hanno subito modifiche sostanziali dall'entrata in vigore di tale trattato e devono essere aggiornate. Appoggiano pertanto l'idea di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, che dovrebbe essere convocata al più presto.

**55. Dichiarazione del Regno di Spagna e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

I trattati si applicano a Gibilterra come territorio europeo di cui uno Stato membro assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero. Ciò non implica modifiche delle posizioni degli Stati membri interessati.

**56. Dichiarazione dell'Irlanda relativa all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia**

L'Irlanda afferma il proprio impegno nei confronti dell'Unione in quanto spazio di libertà, sicurezza e giustizia rispettoso dei diritti fondamentali e dei diversi ordinamenti e tradizioni giuridici degli Stati membri, all'interno del quale è assicurato ai cittadini un livello elevato di sicurezza.

Pertanto, l'Irlanda esprime la ferma intenzione di esercitare il diritto, conferitole dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare, per quanto possibile, all'adozione di misure a norma del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In particolare, l'Irlanda parteciperà per quanto possibile alle misure nel settore della cooperazione di polizia.

L'Irlanda ricorda inoltre che, in conformità dell'articolo 8 del protocollo, essa può notificare per iscritto al Consiglio che non desidera più essere vincolata dai termini del protocollo. È intenzione dell'Irlanda riesaminare il funzionamento di queste disposizioni entro tre anni dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

#### **57. Dichiarazione della Repubblica italiana sulla composizione del Parlamento europeo**

L'Italia constata che, conformemente agli articoli 10 e 14 del trattato sull'Unione europea, il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione, la cui rappresentanza è garantita in modo degressivamente proporzionale.

L'Italia constata parimenti che in base all'articolo 9 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 20 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

A questo proposito l'Italia ritiene che, senza pregiudizio per la decisione relativa alla legislatura 2009-2014, qualsiasi decisione adottata dal Consiglio europeo su iniziativa del Parlamento europeo e su approvazione di quest'ultimo per stabilire la composizione del Parlamento europeo deve rispettare i principi di cui all'articolo 14, secondo paragrafo, primo comma.

#### **58. Dichiarazione della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Malta sull'ortografia della denominazione della moneta unica nei trattati**

Senza pregiudizio dell'ortografia unificata della denominazione della moneta unica dell'Unione europea cui si fa riferimento nei trattati e che figura sulle banconote e sulle monete, la Lettonia, l'Ungheria e Malta dichiarano che l'ortografia della denominazione della moneta unica, ivi compreso nelle forme declinate, figurante nelle versioni linguistiche lettone, maltese e ungherese del testo dei trattati non ha alcun effetto sulle vigenti regole delle lingue lettone, maltese e ungherese.

#### **59. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Il Regno dei Paesi Bassi approverà la decisione di cui all'articolo 312, paragrafo 2, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea dopo che una revisione della decisione di cui all'articolo 311, terzo comma di detto trattato avrà fornito ai Paesi Bassi una soluzione soddisfacente per la loro posizione di contribuente netto eccessivamente negativa rispetto al bilancio dell'Unione.

**60. Dichiarazione del Regno dei Paesi Bassi relativa all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Il Regno dei Paesi Bassi dichiara che un'iniziativa per una decisione ai sensi dell'articolo 355, paragrafo 6, volta a modificare lo status delle Antille olandesi e/o di Aruba nei confronti dell'Unione, sarà presentata unicamente in virtù di una decisione adottata in conformità dello Statuto del Regno dei Paesi Bassi.

**61. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea**

La Carta lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di legiferare nel settore della moralità pubblica, del diritto di famiglia nonché della protezione della dignità umana e del rispetto dell'integrità fisica e morale dell'uomo.

**62. Dichiarazione della Repubblica di Polonia relativa al protocollo sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Polonia e al Regno Unito**

La Repubblica di Polonia dichiara che, tenuto conto della tradizione di movimento sociale di «Solidarność» e del suo importante contributo alla lotta per i diritti sociali e del lavoro, rispetta pienamente i diritti sociali e del lavoro stabiliti dal diritto dell'Unione europea e, in particolare, quelli ribaditi nel titolo IV della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

**63. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa alla definizione del termine «cittadini»**

Per quanto riguarda i trattati e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e qualsiasi atto derivante da questi trattati o da essi mantenuto in vigore, il Regno Unito reitera la dichiarazione, fatta il 31 dicembre 1982, relativa alla definizione del termine «cittadini», ad esclusione del riferimento ai «cittadini dei territori britannici dipendenti», che deve intendersi fatto ai «cittadini dei territori britannici d'oltremare».

**64. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa al diritto di voto per le elezioni del Parlamento europeo**

Il Regno Unito rileva che l'articolo 14 del trattato sull'Unione europea e altre disposizioni dei trattati non sono intesi a modificare i criteri per l'accesso al diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo.

**65. Dichiarazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord relativa all'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

Il Regno Unito sostiene appieno un'azione risoluta per quanto riguarda l'adozione di sanzioni finanziarie intese a prevenire e combattere il terrorismo e le attività connesse. Pertanto, il Regno Unito dichiara che intende esercitare il diritto, previsto dall'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, di partecipare all'adozione di tutte le proposte avanzate a norma dell'articolo 75 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

---



## TAVOLE DI CORRISPONDENZA (\*)

## Trattato sull'Unione europea

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI	TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
Articolo 1	Articolo 1
	Articolo 2
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3 (abrogato) <sup>(1)</sup>	
	Articolo 4
	Articolo 5 <sup>(2)</sup>
Articolo 4 (abrogato) <sup>(3)</sup>	
Articolo 5 (abrogato) <sup>(4)</sup>	
Articolo 6	Articolo 6
Articolo 7	Articolo 7
	Articolo 8
TITOLO II - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA PER CREARE LA COMUNITÀ EUROPEA	TITOLO II - DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI
Articolo 8 (abrogato) <sup>(5)</sup>	Articolo 9
	Articolo 10 <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 7 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso TFUE) e dagli articoli 13, paragrafo 1, e 21, paragrafo 3, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (in appresso trattato UE).

<sup>(2)</sup> Sostituisce l'articolo 5 del trattato che istituisce la Comunità europea (in appresso trattato CE).

<sup>(3)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 15.

<sup>(4)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13, paragrafo 2.

<sup>(5)</sup> L'articolo 8 del trattato UE vigente prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona (in appresso «l'attuale trattato UE») modificava il trattato CE. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 8 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi una nuova disposizione.

<sup>(6)</sup> Il paragrafo 4 sostituisce nella sostanza l'articolo 191, primo comma, del trattato CE.

(\*) Le due presenti tavole sono tratte dalle tavole di cui all'articolo 5 del trattato di Lisbona, da cui è stata tolta la colonna centrale che riportava la numerazione interinale che compariva nel trattato di Lisbona.

Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea	Rinumerazione del trattato sull'Unione europea
	Articolo 11
	Articolo 12
TITOLO III - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO	TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI
Articolo 9 (abrogato) <sup>(7)</sup>	Articolo 13
	Articolo 14 <sup>(8)</sup>
	Articolo 15 <sup>(9)</sup>
	Articolo 16 <sup>(10)</sup>
	Articolo 17 <sup>(11)</sup>
	Articolo 18
	Articolo 19 <sup>(12)</sup>
TITOLO IV - DISPOSIZIONI CHE MODIFICANO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA	TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE
Articolo (10 abrogato) <sup>(13)</sup> Articoli da 27 A a 27 E (sostituiti) Articoli da 40 a 40 B (sostituiti) Articoli da 43 a 45 (sostituiti)	Articolo 20 <sup>(14)</sup>

<sup>(7)</sup> L'articolo 9 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. Quest'ultimo trattato è giunto a scadenza il 23 luglio 2002. L'articolo 9 è abrogato e il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

<sup>(8)</sup> — I paragrafi 1 e 2 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 189 del trattato CE;  
— i paragrafi da 1 a 3 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 190, paragrafi da 1 a 3, del trattato CE;  
— il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 192, primo comma, del trattato CE;  
— il paragrafo 4 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 197, primo comma, del trattato CE.

<sup>(9)</sup> Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 4.

<sup>(10)</sup> — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, primo e secondo trattino, del trattato CE;  
— i paragrafi 2 e 9 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 203 del trattato CE;  
— i paragrafi 4 e 5 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 205, paragrafi 2 e 4, del trattato CE.

<sup>(11)</sup> — Il paragrafo 1 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 211 del trattato CE;  
— i paragrafi 3 e 7 sostituiscono, nella sostanza, l'articolo 214 del trattato CE;  
— il paragrafo 6 sostituisce, nella sostanza, l'articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4, del trattato CE.

<sup>(12)</sup> — Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 220 del trattato CE;  
— il paragrafo 2, primo comma, sostituisce, nella sostanza, l'articolo 221, primo comma, del trattato CE.

<sup>(13)</sup> L'articolo 10 dell'attuale trattato UE modificava il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Tali modifiche sono incorporate in quest'ultimo trattato e l'articolo 10 è abrogato. Il suo numero è utilizzato per inserirvi un'altra disposizione.

<sup>(14)</sup> Sostituisce anche gli articoli 11 e 11 A del trattato CE.

<b>Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sull'Unione europea</b>
TITOLO V - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE	TITOLO V - DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE
	Capo 1 - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione
	Articolo 21
	Articolo 22
	Capo 2 - Disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune
	Sezione 1 - Disposizioni comuni
	Articolo 23
Articolo 11	Articolo 24
Articolo 12	Articolo 25
Articolo 13	Articolo 26
	Articolo 27
Articolo 14	Articolo 28
Articolo 15	Articolo 29
<i>Articolo 22 (spostato)</i>	Articolo 30
<i>Articolo 23 (spostato)</i>	Articolo 31
Articolo 16	Articolo 32
Articolo 17 (spostato)	<i>Articolo 42</i>
Articolo 18	Articolo 33
Articolo 19	Articolo 34
Articolo 20	Articolo 35
Articolo 21	Articolo 36
Articolo 22 (spostato)	<i>Articolo 30</i>
Articolo 23 (spostato)	<i>Articolo 31</i>
Articolo 24	Articolo 37

<b>Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sull'Unione europea</b>
Articolo 25	Articolo 38
	Articolo 39
<i>Articolo 47 (spostato)</i>	Articolo 40
Articolo 26 (abrogato)	
Articolo 27 (abrogato)	
Articolo 27 A (sostituito) <sup>(15)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 27 B (sostituito) <sup>(15)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 27 C (sostituito) <sup>(15)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 27 D (sostituito) <sup>(15)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 27 E (sostituito) <sup>(15)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 28	Articolo 41
	Sezione 2 - Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune
<i>Articolo 17 (spostato)</i>	Articolo 42
	Articolo 43
	Articolo 44
	Articolo 45
	Articolo 46
TITOLO VI - DISPOSIZIONI SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA E GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE (abrogato) <sup>(16)</sup>	
Articolo 29 (sostituito) <sup>(17)</sup>	
Articolo 30 (sostituito) <sup>(18)</sup>	
Articolo 31 (sostituito) <sup>(19)</sup>	

<sup>(15)</sup> Gli articoli da 27 A a 27 E dell'attuale trattato UE, relativi alla cooperazione rafforzata sono sostituiti anche dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

<sup>(16)</sup> Le disposizioni del titolo VI dell'attuale trattato UE, relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, sono sostituite dalle disposizioni dei capi 1, 4 e 5 del titolo IV (che diventa V) della parte terza del TFUE.

<sup>(17)</sup> Sostituito dall'articolo 67 del TFUE.

<sup>(18)</sup> Sostituito dagli articoli 87 e 88 del TFUE.

<sup>(19)</sup> Sostituito dagli articoli 82, 83 e 85 del TFUE.

<b>Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sull'Unione europea</b>
Articolo 32 (sostituito) <sup>(20)</sup>	
Articolo 33 (sostituito) <sup>(21)</sup>	
Articolo 34 (abrogato)	
Articolo 35 (abrogato)	
Articolo 36 (sostituito) <sup>(22)</sup>	
Articolo 37 (abrogato)	
Articolo 38 (abrogato)	
Articolo 39 (abrogato)	
Articolo 40 (sostituito) <sup>(23)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 40 A (sostituito) <sup>(23)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 40 B (sostituito) <sup>(23)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 41 (abrogato)	
Articolo 42 (abrogato)	
TITOLO VII - DISPOSIZIONI SU UNA COOPERAZIONE RAFFORZATA (sostituito) <sup>(24)</sup>	<i>TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE</i>
Articolo 43 (sostituito) <sup>(24)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 43 A (sostituito) <sup>(24)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 43 B (sostituito) <sup>(24)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 44 (sostituito) <sup>(24)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 44 A (sostituito) <sup>(24)</sup>	<i>Articolo 20</i>
Articolo 45 (sostituito) <sup>(24)</sup>	<i>Articolo 20</i>
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI	<i>TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI</i>
Articolo 46 (abrogato)	
	<i>Articolo 47</i>

<sup>(20)</sup> Sostituito dall'articolo 89 del TFUE.

<sup>(21)</sup> Sostituito dall'articolo 72 del TFUE.

<sup>(22)</sup> Sostituito dall'articolo 71 del TFUE.

<sup>(23)</sup> Gli articoli da 40 a 40 B dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

<sup>(24)</sup> Gli articoli da 43 a 45 e il titolo VII dell'attuale trattato UE, relativi a una cooperazione rafforzata, sono anche sostituiti dagli articoli da 326 a 334 del TFUE.

<b>Vecchia numerazione del trattato sull'Unione europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sull'Unione europea</b>
Articolo 47 (sostituito)	Articolo 40
Articolo 48	Articolo 48
Articolo 49	Articolo 49
	Articolo 50
	Articolo 51
	Articolo 52
Articolo 50 (abrogato)	
Articolo 51	Articolo 53
Articolo 52	Articolo 54
Articolo 53	Articolo 55

### **Trattato sul funzionamento dell'Unione europea**

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
PARTE PRIMA - PRINCIPI	PARTE PRIMA - PRINCIPI
Articolo 1 (abrogato)	
	Articolo 1
Articolo 2 (abrogato) <sup>(25)</sup>	
	Titolo I - Categorie e settori di competenza dell'Unione
	Articolo 2
	Articolo 3
	Articolo 4
	Articolo 5
	Articolo 6
	Titolo II - Disposizioni di applicazione generale

<sup>(25)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 3 del trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
	Articolo 7
Articolo 3, paragrafo 1 (abrogato) <sup>(26)</sup>	
Articolo 3, paragrafo 2	Articolo 8
Articolo 4 (spostato)	Articolo 119
Articolo 5 (sostituito) <sup>(27)</sup>	
	Articolo 9
	Articolo 10
Articolo 6	Articolo 11
Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)	Articolo 12
	Articolo 13 <sup>(28)</sup>
Articolo 7 (abrogato) <sup>(29)</sup>	
Articolo 8 (abrogato) <sup>(30)</sup>	
Articolo 9 (abrogato)	
Articolo 10 (abrogato) <sup>(31)</sup>	
Articolo 11 (sostituito) <sup>(32)</sup>	articoli da 326 a 334
Articolo 11 A (sostituito) <sup>(32)</sup>	articoli da 326 a 334
Articolo 12 (spostato)	Articolo 18
Articolo 13 (spostato)	Articolo 19
Articolo 14 (spostato)	Articolo 26
Articolo 15 (spostato)	Articolo 27
Articolo 16	Articolo 14
Articolo 255 (spostato)	Articolo 15
Articolo 286 (sostituito)	Articolo 16

<sup>(26)</sup> Sostituito, nella sostanza, dagli articoli da 3 a 6 del TFUE.

<sup>(27)</sup> Sostituito dall'articolo 5 del trattato UE.

<sup>(28)</sup> Inserimento del dispositivo del protocollo sulla protezione e il benessere degli animali

<sup>(29)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE.

<sup>(30)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 13 del trattato UE e dall'articolo 282, paragrafo 1, del TFUE.

<sup>(31)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato UE.

<sup>(32)</sup> Sostituito anche dall'articolo 20 del trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
	Articolo 17
PARTE SECONDA - CITTADINANZA DELL'UNIONE	PARTE SECONDA - NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA DELL'UNIONE
<i>Articolo 12 (spostato)</i>	Articolo 18
<i>Articolo 13 (spostato)</i>	Articolo 19
Articolo 17	Articolo 20
Articolo 18	Articolo 21
Articolo 19	Articolo 22
Articolo 20	Articolo 23
Articolo 21	Articolo 24
Articolo 22	Articolo 25
PARTE TERZA - POLITICHE DELLA COMUNITÀ	PARTE TERZA - POLITICHE E AZIONI INTERNE DELL'UNIONE
	Titolo I - Mercato interno
<i>Articolo 14 (spostato)</i>	Articolo 26
<i>Articolo 15 (spostato)</i>	Articolo 27
Titolo I - Libera circolazione delle merci	Titolo II - Libera circolazione delle merci
Articolo 23	Articolo 28
Articolo 24	Articolo 29
Capo 1 - Unione doganale	Capo 1 - Unione doganale
Articolo 25	Articolo 30
Articolo 26	Articolo 31
Articolo 27	Articolo 32
<i>Terza parte, Titolo X, Cooperazione doganale (spostato)</i>	Capo 2 - Cooperazione doganale
<i>Articolo 135 (spostato)</i>	Articolo 33
Capo 2 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri	Capo 3 - Divieto delle restrizioni quantitative fra gli Stati membri
Articolo 28	Articolo 34

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 29	Articolo 35
Articolo 30	Articolo 36
Articolo 31	Articolo 37
Titolo II - Agricoltura	Titolo III - Agricoltura e pesca
Articolo 32	Articolo 38
Articolo 33	Articolo 39
Articolo 34	Articolo 40
Articolo 35	Articolo 41
Articolo 36	Articolo 42
Articolo 37	Articolo 43
Articolo 38	Articolo 44
Titolo III - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali	Titolo IV - Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali
Capo 1 - I lavoratori	Capo 1 - I lavoratori
Articolo 39	Articolo 45
Articolo 40	Articolo 46
Articolo 41	Articolo 47
Articolo 42	Articolo 48
Capo 2 - Il diritto di stabilimento	Capo 2 - Il diritto di stabilimento
Articolo 43	Articolo 49
Articolo 44	Articolo 50
Articolo 45	Articolo 51
Articolo 46	Articolo 52
Articolo 47	Articolo 53
Articolo 48	Articolo 54
<i>Articolo 294 (spostato)</i>	Articolo 55
Capo 3 - I servizi	Capo 3 - I servizi
Articolo 49	Articolo 56

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 50	Articolo 57
Articolo 51	Articolo 58
Articolo 52	Articolo 59
Articolo 53	Articolo 60
Articolo 54	Articolo 61
Articolo 55	Articolo 62
Capo 4 - Capitali e pagamenti	Capo 4 - Capitali e pagamenti
Articolo 56	Articolo 63
Articolo 57	Articolo 64
Articolo 58	Articolo 65
Articolo 59	Articolo 66
Articolo 60 (spostato)	Articolo 75
Titolo IV - Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone	Titolo V - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
	Capo 1 - Disposizioni generali
Articolo 61	Articolo 67 <sup>(33)</sup>
	Articolo 68
	Articolo 69
	Articolo 70
	Articolo 71 <sup>(34)</sup>
Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)	Articolo 72 <sup>(35)</sup>
	Articolo 73
Articolo 66 (sostituito)	Articolo 74
Articolo 60 (spostato)	Articolo 75
	Articolo 76

<sup>(33)</sup> Sostituisce anche l'articolo 29 dell'attuale trattato UE.

<sup>(34)</sup> Sostituisce l'articolo 36 dell'attuale trattato UE.

<sup>(35)</sup> Sostituisce anche l'articolo 33 dell'attuale trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
	Capo 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione
Articolo 62	Articolo 77
Articolo 63, punti 1 e 2 e Articolo 64, paragrafo 2 <sup>(36)</sup>	Articolo 78
Articolo 63, punti 3 e 4	Articolo 79
	Articolo 80
Articolo 64, paragrafo 1 (sostituito)	Articolo 72
	Capo 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile
Articolo 65	Articolo 81
Articolo 66 (sostituito)	Articolo 74
Articolo 67 (abrogato)	
Articolo 68 (abrogato)	
Articolo 69 (abrogato)	
	Capo 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale
	Articolo 82 <sup>(37)</sup>
	Articolo 83 <sup>(37)</sup>
	Articolo 84
	Articolo 85 <sup>(37)</sup>
	Articolo 86
	Capo 5 - Cooperazione di polizia
	Articolo 87 <sup>(38)</sup>
	Articolo 88 <sup>(38)</sup>
	Articolo 89 <sup>(39)</sup>

<sup>(36)</sup> L'articolo 63, punti 1 e 2, del trattato CE è sostituito dall'articolo 78, paragrafi 1 e 2, del TFUE e l'articolo 64, paragrafo 2, è sostituito dall'articolo 78, paragrafo 3, del TFUE.

<sup>(37)</sup> Sostituisce l'articolo 31 dell'attuale trattato UE.

<sup>(38)</sup> Sostituisce l'articolo 30 dell'attuale trattato UE.

<sup>(39)</sup> Sostituisce l'articolo 32 dell'attuale trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Titolo V - Trasporti	Titolo VI - Trasporti
Articolo 70	Articolo 90
Articolo 71	Articolo 91
Articolo 72	Articolo 92
Articolo 73	Articolo 93
Articolo 74	Articolo 94
Articolo 75	Articolo 95
Articolo 76	Articolo 96
Articolo 77	Articolo 97
Articolo 78	Articolo 98
Articolo 79	Articolo 99
Articolo 80	Articolo 100
Titolo VI - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legi- slazioni	Titolo VII - Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legi- slazioni
Capo 1 - Regole di concorrenza	Capo 1 - Regole di concorrenza
Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese	Sezione 1 - Regole applicabili alle imprese
Articolo 81	Articolo 101
Articolo 82	Articolo 102
Articolo 83	Articolo 103
Articolo 84	Articolo 104
Articolo 85	Articolo 105
Articolo 86	Articolo 106
Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati	Sezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati
Articolo 87	Articolo 107
Articolo 88	Articolo 108
Articolo 89	Articolo 109
Capo 2 - Disposizioni fiscali	Capo 2 - Disposizioni fiscali

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 90	Articolo 110
Articolo 91	Articolo 111
Articolo 92	Articolo 112
Articolo 93	Articolo 113
Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni	Capo 3 - Ravvicinamento delle legislazioni
<i>Articolo 95 (spostato)</i>	Articolo 114
<i>Articolo 94 (spostato)</i>	Articolo 115
Articolo 96	Articolo 116
Articolo 97	Articolo 117
	Articolo 118
Titolo VII - Politica economica e monetaria	Titolo VIII - Politica economica e monetaria
<i>Articolo 4 (spostato)</i>	Articolo 119
Capo 1 - Politica economica	Capo 1 - Politica economica
Articolo 98	Articolo 120
Articolo 99	Articolo 121
Articolo 100	Articolo 122
Articolo 101	Articolo 123
Articolo 102	Articolo 124
Articolo 103	Articolo 125
Articolo 104	Articolo 126
Capo 2 - Politica monetaria	Capo 2 - Politica monetaria
Articolo 105	Articolo 127
Articolo 106	Articolo 128
Articolo 107	Articolo 129
Articolo 108	Articolo 130
Articolo 109	Articolo 131
Articolo 110	Articolo 132

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)	Articolo 219
Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)	Articolo 138
	Articolo 133
Capo 3 - Disposizioni istituzionali	Capo 3 - Disposizioni istituzionali
Articolo 112 (spostato)	Articolo 283
Articolo 113 (spostato)	Articolo 284
Articolo 114	Articolo 134
Articolo 115	Articolo 135
	Capo 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro
	Articolo 136
	Articolo 137
Articolo 111, paragrafo 4 (spostato)	Articolo 138
Capo 4 - Disposizioni transitorie	Capo 5 - Disposizioni transitorie
Articolo 116 (abrogato)	
	Articolo 139
Articolo 117, paragrafi 1, 2, sesto trattino, e da 3 a 9 (abrogati)	
Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostati)	Articolo 141, paragrafo 2
Articolo 121, paragrafo 1 (spostato) Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato) Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)	Articolo 140 <sup>(40)</sup>
Articolo 118 (abrogato)	
Articolo 123, paragrafo 3 (spostato) Articolo 117, paragrafo 2, primi cinque trattini (spostato)	Articolo 141 <sup>(41)</sup>

<sup>(40)</sup> — L'articolo 140, paragrafo 1, riprende il paragrafo 1 dell'articolo 121.

— L'articolo 140, paragrafo 2, riprende la seconda frase del paragrafo 2 dell'articolo 122.

— L'articolo 140, paragrafo 3, riprende il paragrafo 5 dell'articolo 123.

<sup>(41)</sup> — L'articolo 141, paragrafo 1, riprende il paragrafo 3 dell'articolo 123.

— L'articolo 141, paragrafo 2, riprende i primi cinque trattini del paragrafo 2 dell'articolo 117.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 142
Articolo 119	Articolo 143
Articolo 120	Articolo 144
Articolo 121, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 140, paragrafo 1
Articolo 121, paragrafi da 2 a 4 (abrogati)	
Articolo 122, paragrafi 1, 2, prima frase, 3, 4, 5 e 6 (abrogati)	
Articolo 122, paragrafo 2, seconda frase (spostato)	Articolo 140, paragrafo 2, primo comma
Articolo 123, paragrafi 1, 2 e 4 (abrogati)	
Articolo 123, paragrafo 3 (spostato)	Articolo 141, paragrafo 1
Articolo 123, paragrafo 5 (spostato)	Articolo 140, paragrafo 3
Articolo 124, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 142
Articolo 124, paragrafo 2 (abrogato)	
Titolo VIII - Occupazione	Titolo IX - Occupazione
Articolo 125	Articolo 145
Articolo 126	Articolo 146
Articolo 127	Articolo 147
Articolo 128	Articolo 148
Articolo 129	Articolo 149
Articolo 130	Articolo 150
Titolo IX - Politica commerciale comune (spostato)	Parte quinta, Titolo II, politica commerciale comune
Articolo 131 (spostato)	Articolo 206
Articolo 132 (abrogato)	
Articolo 133 (spostato)	Articolo 207
Articolo 134 (abrogato)	
Titolo X - Cooperazione doganale (spostato)	Parte terza, Titolo II, Capo 2, Cooperazione doganale

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 135 (spostato)	<i>Articolo 33</i>
Titolo XI - Politica sociale, istruzione, forma- zione professionale e gioventù	Titolo X - Politica sociale
Capo 1 - Disposizioni sociali (abrogato)	
Articolo 136	Articolo 151
	Articolo 152
Articolo 137	Articolo 153
Articolo 138	Articolo 154
Articolo 139	Articolo 155
Articolo 140	Articolo 156
Articolo 141	Articolo 157
Articolo 142	Articolo 158
Articolo 143	Articolo 159
Articolo 144	Articolo 160
Articolo 145	Articolo 161
Capo 2 - Il Fondo sociale europeo	Titolo XI - Il Fondo sociale europeo
Articolo 146	Articolo 162
Articolo 147	Articolo 163
Articolo 148	Articolo 164
Capo 3 - Istruzione, formazione professionale e gioventù	Titolo XII - Istruzione, formazione professio- nale, gioventù e sport
Articolo 149	Articolo 165
Articolo 150	Articolo 166
Titolo XII - Cultura	Titolo XIII - Cultura
Articolo 151	Articolo 167
Titolo XIII - Sanità pubblica	Titolo XIV - Sanità pubblica
Articolo 152	Articolo 168
Titolo XIV - Protezione dei consumatori	Titolo XV - Protezione dei consumatori

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 153, paragrafi 1, 3, 4 e 5	Articolo 169
Articolo 153, paragrafo 2 (spostato)	Articolo 12
Titolo XV - Reti transeuropee	Titolo XVI - Reti transeuropee
Articolo 154	Articolo 170
Articolo 155	Articolo 171
Articolo 156	Articolo 172
Titolo XVI - Industria	Titolo XVII - Industria
Articolo 157	Articolo 173
Titolo XVII - Coesione economica e sociale	Titolo XVIII - Coesione economica, sociale e territoriale
Articolo 158	Articolo 174
Articolo 159	Articolo 175
Articolo 160	Articolo 176
Articolo 161	Articolo 177
Articolo 162	Articolo 178
Titolo XVIII - Ricerca e sviluppo tecnologico	Titolo XIX - Ricerca e sviluppo tecnologico e spazio
Articolo 163	Articolo 179
Articolo 164	Articolo 180
Articolo 165	Articolo 181
Articolo 166	Articolo 182
Articolo 167	Articolo 183
Articolo 168	Articolo 184
Articolo 169	Articolo 185
Articolo 170	Articolo 186
Articolo 171	Articolo 187
Articolo 172	Articolo 188
	Articolo 189

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 173	Articolo 190
Titolo XIX - Ambiente	Titolo XX - Ambiente
Articolo 174	Articolo 191
Articolo 175	Articolo 192
Articolo 176	Articolo 193
	Titolo XXI - Energia
	Articolo 194
	Titolo XXII - Turismo
	Articolo 195
	Titolo XXIII - Protezione civile
	Articolo 196
	Titolo XXIV - Cooperazione amministrativa
	Articolo 197
Titolo XX - Cooperazione allo sviluppo (spostato)	<i>Parte quinta, Titolo III, Capo 1, Cooperazione allo sviluppo</i>
Articolo 177 (spostato)	<i>Articolo 208</i>
Articolo 178 (abrogato) <sup>(42)</sup>	
Articolo 179 (spostato)	<i>Articolo 209</i>
Articolo 180 (spostato)	<i>Articolo 210</i>
Articolo 181 (spostato)	<i>Articolo 211</i>
Titolo XXI - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)	<i>Parte quinta, Titolo III, Capo 2, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi</i>
Articolo 181 A (spostato)	<i>Articolo 212</i>
PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE	PARTE QUARTA - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTRE MARE
Articolo 182	Articolo 198
Articolo 183	Articolo 199

<sup>(42)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 208 paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 184	Articolo 200
Articolo 185	Articolo 201
Articolo 186	Articolo 202
Articolo 187	Articolo 203
Articolo 188	Articolo 204
	PARTE QUINTA- AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE
	Titolo I - Disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione
	Articolo 205
<i>Parte terza, Titolo IX, Politica commerciale comune (spostato)</i>	Titolo II - Politica commerciale comune
<i>Articolo 131 (spostato)</i>	Articolo 206
<i>Articolo 133 (spostato)</i>	Articolo 207
	Titolo III - Cooperazione con i paesi terzi e aiuto umanitario
<i>Parte terza, Titolo XX, Cooperazione allo sviluppo (spostato)</i>	Capo 1 - Cooperazione allo sviluppo
<i>Articolo 177 (spostato)</i>	Articolo 208 <sup>(43)</sup>
<i>Articolo 179 (spostato)</i>	Articolo 209
<i>Articolo 180 (spostato)</i>	Articolo 210
<i>Articolo 181 (spostato)</i>	Articolo 211
<i>Parte terza, Titolo XXI, Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi (spostato)</i>	Capo 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi
<i>Articolo 181 A (spostato)</i>	Articolo 212
	Articolo 213
	Capo 3 - Aiuto umanitario
	Articolo 214
	Titolo IV - Misure restrittive

<sup>(43)</sup> Il paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, sostituisce nella sostanza l'articolo 178 del trattato CE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 301 (spostato)	Articolo 215
	Titolo V - Accordi internazionali
	Articolo 216
Articolo 310 (spostato)	Articolo 217
Articolo 300 (sostituito)	Articolo 218
Articolo 111, paragrafi da 1 a 3 e 5 (spostati)	Articolo 219
	Titolo VI - Relazioni dell'Unione con le organizzazioni internazionali e i paesi terzi e delegazioni dell'Unione
Articoli da 302 a 304 (sostituiti)	Articolo 220
	Articolo 221
	Titolo VII - Clausola di solidarietà
	Articolo 222
PARTE QUINTA - LE ISTITUZIONI DELLA COMUNITÀ	PARTE SESTA - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E FINANZIARIE
Titolo I - Disposizioni istituzionali	Titolo I - Disposizioni istituzionali
Capo 1 - Le istituzioni	Capo 1 - Le istituzioni
Sezione 1 - Il Parlamento europeo	Sezione 1 - Il Parlamento europeo
Articolo 189 (abrogato) <sup>(44)</sup>	
Articolo 190, paragrafi da 1 a 3 (abrogati) <sup>(45)</sup>	
Articolo 190, paragrafi 4 e 5	Articolo 223
Articolo 191, primo comma (abrogato) <sup>(46)</sup>	
Articolo 191, secondo comma	Articolo 224
Articolo 192, primo comma (abrogato) <sup>(47)</sup>	
Articolo 192, secondo comma	Articolo 225
Articolo 193	Articolo 226

<sup>(44)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi 1 e 2, del trattato UE.

<sup>(45)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, del trattato UE.

<sup>(46)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 11, paragrafo 4, del trattato UE.

<sup>(47)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 1, del trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 194	Articolo 227
Articolo 195	Articolo 228
Articolo 196	Articolo 229
Articolo 197, primo comma (abrogato) <sup>(48)</sup>	
Articolo 197, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 230
Articolo 198	Articolo 231
Articolo 199	Articolo 232
Articolo 200	Articolo 233
Articolo 201	Articolo 234
	Sezione 2 - Il Consiglio europeo
	Articolo 235
	Articolo 236
Sezione 2 - Il Consiglio	Sezione 3 - Il Consiglio
Articolo 202 (abrogato) <sup>(49)</sup>	
Articolo 203 (abrogato) <sup>(50)</sup>	
Articolo 204	Articolo 237
Articolo 205, paragrafi 2 e 4 (abrogati) <sup>(51)</sup>	
Articolo 205, paragrafi 1 e 3	Articolo 238
Articolo 206	Articolo 239
Articolo 207	Articolo 240
Articolo 208	Articolo 241
Articolo 209	Articolo 242
Articolo 210	Articolo 243
Sezione 3 - La Commissione	Sezione 4 - La Commissione

<sup>(48)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 14, paragrafo 4, del trattato UE.

<sup>(49)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato UE e dagli articoli 290 e 291 del TFUE.

<sup>(50)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 2 e 9, del trattato UE.

<sup>(51)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 16, paragrafi 4 e 5, del trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 211 (abrogato) <sup>(52)</sup>	
	Articolo 244
Articolo 212 (spostato)	<i>Articolo 249, paragrafo 2</i>
Articolo 213	Articolo 245
Articolo 214 (abrogato) <sup>(53)</sup>	
Articolo 215	Articolo 246
Articolo 216	Articolo 247
Articolo 217, paragrafi 1, 3 e 4 (abrogati) <sup>(54)</sup>	
Articolo 217, paragrafo 2	Articolo 248
Articolo 218, paragrafo 1 (abrogato) <sup>(55)</sup>	
Articolo 218, paragrafo 2	Articolo 249
Articolo 219	Articolo 250
Sezione 4 - La Corte di giustizia	Sezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 220 (abrogato) <sup>(56)</sup>	
Articolo 221, primo comma (abrogato) <sup>(57)</sup>	
Articolo 221, secondo e terzo comma	Articolo 251
Articolo 222	Articolo 252
Articolo 223	Articolo 253
Articolo 224 <sup>(58)</sup>	Articolo 254
	Articolo 255
Articolo 225	Articolo 256
Articolo 225 A	Articolo 257

<sup>(52)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 1, del trattato UE.

<sup>(53)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafi 3 e 7 del trattato UE.

<sup>(54)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 17, paragrafo 6, del trattato UE.

<sup>(55)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 295 del TFUE.

<sup>(56)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19 del trattato UE.

<sup>(57)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, primo comma, del trattato UE.

<sup>(58)</sup> La prima frase del primo comma è sostituita, nella sostanza, dall'articolo 19, paragrafo 2, secondo comma, del trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 226	Articolo 258
Articolo 227	Articolo 259
Articolo 228	Articolo 260
Articolo 229	Articolo 261
Articolo 229 A	Articolo 262
Articolo 230	Articolo 263
Articolo 231	Articolo 264
Articolo 232	Articolo 265
Articolo 233	Articolo 266
Articolo 234	Articolo 267
Articolo 235	Articolo 268
	Articolo 269
Articolo 236	Articolo 270
Articolo 237	Articolo 271
Articolo 238	Articolo 272
Articolo 239	Articolo 273
Articolo 240	Articolo 274
	Articolo 275
	Articolo 276
Articolo 241	Articolo 277
Articolo 242	Articolo 278
Articolo 243	Articolo 279
Articolo 244	Articolo 280
Articolo 245	Articolo 281
	Sezione 6 - La Banca centrale europea
	Articolo 282
<i>Articolo 112 (spostato)</i>	Articolo 283

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 113 (spostato)	Articolo 284
Sezione 5 - La Corte dei conti	Sezione 7 - La Corte dei conti
Articolo 246	Articolo 285
Articolo 247	Articolo 286
Articolo 248	Articolo 287
Capo 2 - Disposizioni comuni a più istituzioni	Capo 2 - Atti giuridici dell'Unione, procedure di adozione e altre disposizioni
	Sezione 1 - Atti giuridici dell'Unione
Articolo 249	Articolo 288
	Articolo 289
	Articolo 290 <sup>(59)</sup>
	Articolo 291 <sup>(59)</sup>
	Articolo 292
	Sezione 2 - Procedure di adozione degli atti e altre disposizioni
Articolo 250	Articolo 293
Articolo 251	Articolo 294
Articolo 252 (abrogato)	
	Articolo 295
Articolo 253	Articolo 296
Articolo 254	Articolo 297
	Articolo 298
Articolo 255 (spostato)	Articolo 15
Articolo 256	Articolo 299
	Capo 3 - Gli organi consultivi dell'Unione
	Articolo 300
Capo 3 - Il Comitato economico e sociale	Sezione 1 - Il Comitato economico e sociale

<sup>(59)</sup> Sostituisce, nella sostanza, l'articolo 202, terzo trattino, del trattato CE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 257 (abrogato) <sup>(60)</sup>	
Articolo 258, primo, secondo e quarto comma	Articolo 301
Articolo 258, terzo comma (abrogato) <sup>(61)</sup>	
Articolo 259	Articolo 302
Articolo 260	Articolo 303
Articolo 261 (abrogato)	
Articolo 262	Articolo 304
Capo 4 - Il Comitato delle regioni	Sezione 2 - Il Comitato delle regioni
Articolo 263, primo e quinto comma (abrogato) <sup>(62)</sup>	
Articolo 263, dal secondo al quarto comma	Articolo 305
Articolo 264	Articolo 306
Articolo 265	Articolo 307
Capo 5 - La Banca europea per gli investimenti	Capo 4 - La Banca europea per gli investimenti
Articolo 266	Articolo 308
Articolo 267	Articolo 309
Titolo II - Disposizioni finanziarie	Titolo II - Disposizioni finanziarie
Articolo 268	Articolo 310
	Capo 1 - Risorse proprie dell'Unione
Articolo 269	Articolo 311
Articolo 270 (abrogato) <sup>(63)</sup>	
	Capo 2 - Quadro finanziario pluriennale
	Articolo 312
	Capo 3 - Bilancio annuale dell'Unione

<sup>(60)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 2, del TFUE.

<sup>(61)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafo 4, del TFUE.

<sup>(62)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 300, paragrafi 3 e 4, del TFUE.

<sup>(63)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 310, paragrafo 4, del TFUE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 313
Articolo 271 (spostato)	Articolo 316
Articolo 272, paragrafo 1 (spostato)	Articolo 313
Articolo 272, paragrafi da 2 a 10	Articolo 314
Articolo 273	Articolo 315
Articolo 271 (spostato)	Articolo 316
	Capo 4 - Esecuzione del bilancio e scarico
Articolo 274	Articolo 317
Articolo 275	Articolo 318
Articolo 276	Articolo 319
	Capo 5 - Disposizioni comuni
Articolo 277	Articolo 320
Articolo 278	Articolo 321
Articolo 279	Articolo 322
	Articolo 323
	Articolo 324
	Capo 6 - Lotta contro la frode
Articolo 280	Articolo 325
	Titolo III - Cooperazioni rafforzate
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 326 <sup>(64)</sup>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 327 <sup>(64)</sup>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 328 <sup>(64)</sup>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 329 <sup>(64)</sup>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 330 <sup>(64)</sup>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 331 <sup>(64)</sup>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 332 <sup>(64)</sup>

<sup>(64)</sup> Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 333 <sup>(64)</sup>
Articoli 11 e 11 A (sostituiti)	Articolo 334 <sup>(64)</sup>
PARTE SESTA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	PARTE SETTIMA - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 281 (abrogato) <sup>(65)</sup>	
Articolo 282	Articolo 335
Articolo 283	Articolo 336
Articolo 284	Articolo 337
Articolo 285	Articolo 338
Articolo 286 (sostituito)	Articolo 16
Articolo 287	Articolo 339
Articolo 288	Articolo 340
Articolo 289	Articolo 341
Articolo 290	Articolo 342
Articolo 291	Articolo 343
Articolo 292	Articolo 344
Articolo 293 (abrogato)	
Articolo 294 (spostato)	Articolo 55
Articolo 295	Articolo 345
Articolo 296	Articolo 346
Articolo 297	Articolo 347
Articolo 298	Articolo 348
Articolo 299, paragrafo 1 (abrogato) <sup>(66)</sup>	
Articolo 299, paragrafo 2, secondo, terzo e quarto comma	Articolo 349
Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e paragrafi da 3 a 6 (spostato)	Articolo 355

<sup>(64)</sup> Sostituisce anche gli articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 dell'attuale trattato UE.

<sup>(65)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 47 del trattato UE.

<sup>(66)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 52 del trattato UE.

<b>Vecchia numerazione del trattato che istituisce la Comunità europea</b>	<b>Rinumerazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</b>
Articolo 300 (sostituito)	<i>Articolo 218</i>
Articolo 301 (sostituito)	<i>Articolo 215</i>
Articolo 302 (sostituito)	<i>Articolo 220</i>
Articolo 303 (sostituito)	<i>Articolo 220</i>
Articolo 304 (sostituito)	<i>Articolo 220</i>
Articolo 305 (abrogato)	
Articolo 306	Articolo 350
Articolo 307	Articolo 351
Articolo 308	Articolo 352
	Articolo 353
Articolo 309	Articolo 354
Articolo 310 (spostato)	<i>Articolo 217</i>
Articolo 311 (abrogato) <sup>(67)</sup>	
<i>Articolo 299, paragrafo 2, primo comma, e para- grafi da 3 a 6 (spostato)</i>	Articolo 355
Articolo 312	Articolo 356
Disposizioni finali	
Articolo 313	Articolo 357
	Articolo 358
Articolo 314 (abrogato) <sup>(68)</sup>	

<sup>(67)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 51 del trattato UE.

<sup>(68)</sup> Sostituito, nella sostanza, dall'articolo 55 del trattato UE.

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL'UNIONE EUROPEA

(2012/C 326/02)

---

PREAMBOLO .....	395
TITOLO I DIGNITÀ .....	396
TITOLO II LIBERTÀ .....	397
TITOLO III UGUAGLIANZA .....	399
TITOLO IV SOLIDARIETÀ .....	401
TITOLO V CITTADINANZA .....	403
TITOLO VI GIUSTIZIA .....	405
TITOLO VII DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA .....	406

---

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI  
DELL'UNIONE EUROPEA



Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione proclamano solennemente quale Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea il testo riportato in appresso.

## CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE EUROPEA

### *Preambolo*

I popoli d'Europa, nel creare tra loro un'unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l'autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

**TITOLO I****DIGNITÀ***Articolo 1***Dignità umana**

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

*Articolo 2***Diritto alla vita**

1. Ogni persona ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

*Articolo 3***Diritto all'integrità della persona**

1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati:
  - a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge;
  - b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone;
  - c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro;
  - d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

*Articolo 4***Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti**

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

*Articolo 5***Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato**

1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.

**TITOLO II****LIBERTÀ***Articolo 6***Diritto alla libertà e alla sicurezza**

Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

*Articolo 7***Rispetto della vita privata e della vita familiare**

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

*Articolo 8***Protezione dei dati di carattere personale**

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

*Articolo 9***Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia**

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

*Articolo 10***Libertà di pensiero, di coscienza e di religione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

### *Articolo 11*

#### **Libertà di espressione e d'informazione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

### *Articolo 12*

#### **Libertà di riunione e di associazione**

1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell'Unione.

### *Articolo 13*

#### **Libertà delle arti e delle scienze**

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

### *Articolo 14*

#### **Diritto all'istruzione**

1. Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

### *Articolo 15*

#### **Libertà professionale e diritto di lavorare**

1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

*Articolo 16***Libertà d'impresa**

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

*Articolo 17***Diritto di proprietà**

1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

2. La proprietà intellettuale è protetta.

*Articolo 18***Diritto di asilo**

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»).

*Articolo 19***Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione**

1. Le espulsioni collettive sono vietate.

2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

**TITOLO III****UGUAGLIANZA***Articolo 20***Uguaglianza davanti alla legge**

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

## Articolo 21

### **Non discriminazione**

1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

2. Nell'ambito d'applicazione dei trattati e fatte salve disposizioni specifiche in essi contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

## Articolo 22

### **Diversità culturale, religiosa e linguistica**

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

## Articolo 23

### **Parità tra donne e uomini**

La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.

## Articolo 24

### **Diritti del minore**

1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione. Questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente.

3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

## Articolo 25

### **Diritti degli anziani**

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

*Articolo 26***Inserimento delle persone con disabilità**

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

## TITOLO IV

**SOLIDARIETÀ***Articolo 27***Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa**

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

*Articolo 28***Diritto di negoziazione e di azioni collettive**

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

*Articolo 29***Diritto di accesso ai servizi di collocamento**

Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

*Articolo 30***Tutela in caso di licenziamento ingiustificato**

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

*Articolo 31***Condizioni di lavoro giuste ed eque**

1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

### Articolo 32

#### **Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro**

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, psichico, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

### Articolo 33

#### **Vita familiare e vita professionale**

1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

### Articolo 34

#### **Sicurezza sociale e assistenza sociale**

1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.
2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell'Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

### Articolo 35

#### **Protezione della salute**

Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

*Articolo 36***Accesso ai servizi d'interesse economico generale**

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente ai trattati.

*Articolo 37***Tutela dell'ambiente**

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

*Articolo 38***Protezione dei consumatori**

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

## TITOLO V

## CITTADINANZA

*Articolo 39***Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo**

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

*Articolo 40***Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali**

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

*Articolo 41***Diritto ad una buona amministrazione**

1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione.

2. Tale diritto comprende in particolare:

- a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio;
- b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale e commerciale;
- c) l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.

3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell'Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni, conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue dei trattati e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

#### *Articolo 42*

##### **Diritto d'accesso ai documenti**

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto.

#### *Articolo 43*

##### **Mediatore europeo**

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, organi o organismi dell'Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

#### *Articolo 44*

##### **Diritto di petizione**

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

#### *Articolo 45*

##### **Libertà di circolazione e di soggiorno**

1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente ai trattati, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

*Articolo 46***Tutela diplomatica e consolare**

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

## TITOLO VI

## GIUSTIZIA

*Articolo 47***Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale**

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

*Articolo 48***Presunzione di innocenza e diritti della difesa**

1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

*Articolo 49***Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene**

1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

## Articolo 50

### **Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato**

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

## TITOLO VII

### **DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA**

## Articolo 51

### **Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione nei trattati.

2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nei trattati.

## Articolo 52

### **Portata e interpretazione dei diritti e dei principi**

1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti.

3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo di legalità di detti atti.

6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta.

7. I giudici dell'Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l'interpretazione della presente Carta.

#### *Articolo 53*

##### **Livello di protezione**

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l'Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.

#### *Articolo 54*

##### **Divieto dell'abuso di diritto**

Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta.

o

o o

Il testo di cui sopra riprende, adattandola, la Carta proclamata il 7 dicembre 2000 e la sostituirà a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

---





## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

